


AI SENSI DELLA L.R. 16/2004, LA REGIONE LOMBARDIA EMANÒ PROPRIA D.G.R. 8/4732/2007 CON CUI STABILÌ I CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE, OVVERO IL CENSIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO, GLI SCENARI DI RISCHIO ED I MODELLI D'INTERVENTO. QUESTI ULTIMI DEVONO RISULTARE STRETTAMENTE CORRELATI ALLA VULNERABILITÀ O, AL CONTRARIO, ALLA STRATEGICITÀ DELLE INFRASTRUTTURE IN RELAZIONE AI VARI SCENARI DI RISCHIO.

AI SENSI DELLA DIR.P.C.M. 09/11/2012, IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE COSTITUISCE, INOLTRE, STRUMENTO PER LA GESTIONE DI EVENTI CHE SEPPURE CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE O DI UNA SUA PARTE, POSSONO COMPORTARE GRAVE RISCHIO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ IN RAGIONE DELL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI PERSONE OVVERO DELLA SCARSITÀ O INSUFFICIENZA DELLE VIE DI FUGA, MEDIANTE LA TEMPORANEA ISTITUZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO COMUNALE.


IN OGNI CASO, IL FINE ULTIMO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE È QUELLO DI DOTARSI DI UNO SPECIFICO MODELLO D'INTERVENTO PER OGNI POSSIBILE SCENARIO DI RISCHIO.

LA LEGGE 225/1992 ISTITUTIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, COME INTEGRATA DALLA LEGGE 100/2012, STABILISCE L'OBBLIGO, PER I COMUNI, DI DOTARSI DI PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E DI PROVVEDERE ALLA SUA VERIFICA E AL SUO PERIODICO AGGIORNAMENTO.




**PARTE 1
PREMESSA**

SEZIONE 1 – CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
SEZIONE 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE 3 – DEFINIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE 4 – AUTORITÀ OPERANTI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE




**PARTE 2
ANALISI**

SEZIONE 1 – DATI TERRITORIALI
SEZIONE 2 – DATI DEMOGRAFICI
SEZIONE 3 – NUCLEI ABITATI
SEZIONE 4 – EDIFICI SENSIBILI
SEZIONE 5 – STRUTTURE AMBIENTALI SENSIBILI
SEZIONE 6 – STRUTTURE AMBIENTALI SENSIBILI
SEZIONE 7 – INFRASTRUTTURE RILEVANTI A FINI DI PROTEZIONE CIVILE




**PARTE 3
STRUTTURE**

SEZIONE 1 – AUTORITÀ DI RIFERIMENTO SU BASE TERRITORIALE
SEZIONE 2 – AUTORITÀ DI RIFERIMENTO SU BASE COMUNALE
SEZIONE 3 – AREE DI RICOVERO




**PARTE 4
ALLERTAMENTO**

SEZIONE 1 – L'EVENTO
SEZIONE 2 – IL RISCHIO
SEZIONE 3 – LO SCENARIO DI RISCHIO
SEZIONE 4 – L'ALLERTA




**PARTE 5
SCENARI**

SEZIONE 1 – SCENARI D’EVENTO IDRAULICO E IDRO–GEOLOGICO
SEZIONE 2 – SCENARI D’EVENTO PER TEMPORALI FORTI
SEZIONE 3 – SCENARI D’EVENTO SISMICO
SEZIONE 4 – SCENARI DI RISCHIO IDRAULICO E IDRO–GEOLOGICO
SEZIONE 5 – SCENARI DI RISCHIO PER PRECIPITAZIONI NEVOSE
SEZIONE 6 – SCENARI DI RISCHIO PER INCENDIO BOSCHIVO




**PARTE 6
RISCHIO**

SEZIONI 1–9 – RISCHIO IDRAULICO
SEZIONI 10–45 – RISCHIO SISMICO



**PARTE 7
EMERGENZA**

SEZIONE 1 – IL SINDACO
SEZIONI 2–9 – I RESPONSABILI DI FUNZIONE



**PARTE 8
MODULISTICA**

SEZIONE 1 – ATTI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

1904

- r.d. 25 luglio 1904, n. 523 *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*

1937

- r.d. 9 dicembre 1937, n. 2669 *Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica*

1984

- d.m. Lavori Pubblici 5 marzo 1984 *Dichiarazione di sismicità di alcune zone della Lombardia*

1992

- legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

1993

- d.m. 28 maggio 1993 *Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane*

1995

- d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*

1998

- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- legge 3 agosto 1998, n. 267 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

1999

- d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*

2000

- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*
- legge 21 novembre 2000, n. 353 *Legge–quadro in materia di incendi boschivi*

2001

- d.P.C.M. 24 maggio 2001 *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*
 - legge 9 novembre 2001, n. 401 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*
- d.P.C.M. 24 luglio 2001 *Uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico – Trasferimento alle Regioni*

2003

- ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 *Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*

2004

- dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

2005

- dir. 2 febbraio 2005 *Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile*
- d.P.C.M. 25 febbraio 2005 *Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali e rischio d'incidente rilevante*
- l.r. 11 Marzo 2005, n. 12 *Legge per il governo del territorio*
- legge 26 luglio 2005, n. 152 *Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile*

2006

- dir. P.C.M. 2 maggio 2006 *Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*
- d.g.r. 1° agosto 2006, VIII/3116 *Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 19723/2004 di approvazione del protocollo d'intesa con le Province lombarde per l'impiego del volontariato di Protezione Civile nella prevenzione del rischio idrogeologico*

2007

- d.P.C.M. 16 febbraio 2007 *Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale*
 - d.g.r. 16 maggio 2007, n. VIII/4732 *Revisione della "Deliberazione Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali" (l.r. 16/2004, art. 4, comma 1)*
- dir. P.C.M. 5 ottobre 2007 *Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici*

2008

- dir. P.C.M. 27 ottobre 2008 *Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate ai fenomeni idrogeologici e idraulici*

2012

- d.P.C.M. 14 settembre 2012 *Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza*
- dir. P.C.M. 9 novembre 2012 *Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*

ALLERTAMENTO

- *art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO

- *art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*
- *d.P.C.M. 24 maggio 2001 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*

AREA DI AMMASSAMENTO

–

AREA DI ATTESA

–

AREA DI EMERGENZA

–

AREA DI RICOVERO

- *direttiva 2 febbraio 2005 Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile*

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

- *artt. 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

AVVISO

–

AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE

–

AVVISO METEO NAZIONALE

–

AVVISO METEO REGIONALE

–

BOLLETTINO

–

BOLLETTINO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA

–

BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA NAZIONALE

–

CALAMITÀ NATURALE

- *art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

CATENA DEI SOCCORSI

–

CATENA STRAORDINARIA DEI SOCCORSI

–

COLONNA MOBILE

–

CAUSA DI RISCHIO

- *art. 1 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

DANNO

- *art. 5. della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 1. della legge 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*
- *art. 2. della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

- *art. 2. della ord. p.c.m. 20 marzo 2003, n. 3274*
- *art. 2. del D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003*

EDIFICI ED OPERE DI INTERESSE STRATEGICO

- *art. 2. della ord. p.c.m. 20 marzo 2003, n. 3274*
- *art. 1. del D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003*

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

–

ESPOSIZIONE

–

ESPOSIZIONE AL RISCHIO SISMICO

–

EVENTO

- *art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 3 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

FENOMENI PRECURSORI

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

FORMAZIONE

- *art. 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- *artt. 4 e 9 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

GOVERNO DELLE PIENE

- *art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

INCENDIO BOSCHIVO

- *artt. 2, 3, 4 e 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- *art. 1 della legge 26 luglio 2005, n. 152 Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile*

INCIDENTE RILEVANTE

- *d.P.C.M. 25 febbraio 2005 Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali e rischio d'incidente rilevante*
- *art. 4.1. della dir. P.C.M. 2 maggio 2006 Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*

INDICATORI

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

INFORMAZIONE

- *art. 134 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*
- *art. 6 della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- *art. 7–bis della legge 9 novembre 2001, n. 401 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*
- *art. 7 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*
- *artt. 1.1, 1.3 e 4.3 della dir. P.C.M. 2 maggio 2006 Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*
- *all. 2 e 3 al d.P.C.M. 16 febbraio 2007 Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale*

LIVELLO DI ALLERTA

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

LIVELLO DI CRITICITÀ

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA

–

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

–

METODO AUGUSTUS

–

MODELLO D'INTERVENTO

–

MODELLO INTEGRATO

–

MODULO D'INTERVENTO

–

MONITORAGGIO

- *art. 3 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- *artt. 3 e 4 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

NORIA DI EVACUAZIONE

–

NORIA DI SALVATAGGIO

–

ONDATA DI CALORE

–

ORDINANZA

- *art. 5. della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 54. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

OSPEDALE DA CAMPO

–

PERICOLOSITÀ

–

PERICOLOSITÀ SISMICA

–

PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

–

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

–

PIANO DI ADEGUAMENTO

- *art. 1. della legge 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

PIANO DI BACINO

–

PIANO DI EMERGENZA

–

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

- *art. 1 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- art. 2 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

- *artt. 116, 118, 119 e 120 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*
- *art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*

PIANO DI EMERGENZA INTERNA

- *artt. 116, 118, 119 e 120 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*
- *art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*

PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE

- *art. 1 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- *artt. 3 e 4 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

PIANO DI EMERGENZA REGIONALE

- *art. 1 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

PIANO DI LAMINAZIONE PREVENTIVO

- *dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

- *art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge–quadro in materia di incendi boschivi*

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

- *art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*
- art. 1 del d.P.C.M. 24 maggio 2001 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*

PIANO UGENTE DI EMERGENZA

- *art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

PRECURSORE

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

PREVENZIONE

- *art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 3 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- *art. 2 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

PREVISIONE

- *art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 3 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- *art. 2 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

PREVISIONI METEOROLOGICHE A SCALA SINOTTICA

–

PROCEDURA OPERATIVA

–

PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PROTEZIONE

- *art. 3. della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE

- *art. 1. della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- art. 4 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

PROGRAMMAZIONE

–

PROVE DI SOCCORSO

–

RADIAZIONI IONIZZANTI

- *art. 100 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*

RISCHIO

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

RISCHIO IDRAULICO

- *art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- *art. 55 della l.r. 11 Marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio*

RISCHIO IDROGEOLOGICO

- *art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- *art. 55 della l.r. 11 Marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio*

RISCHIO SISMICO

- *d.m. Lavori Pubblici 5 marzo 1984 Dichiarazione di sismicità di alcune zone della Lombardia*
- *art. 55 della l.r. 11 Marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio*

SCENARIO D'EVENTO

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

SCENARIO D'EVENTO E DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA

- *art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

SCENARIO DI RISCHIO

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

SISMICITÀ

- *d.m. Lavori Pubblici 5 marzo 1984 Dichiarazione di sismicità di alcune zone della Lombardia*

SITO CONTAMINATO

–

SOCCORSO

- *art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

SOGLIA

- *artt. 2 e 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

SOGLIA DI RISCHIO

- *artt. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

SORVEGLIANZA

- *art. 3 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- artt. 3 e 4 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

STATO DI CALAMITÀ

–

STATO DI CRISI

- *art. 8 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

STATO DI EMERGENZA

- *artt. 5 e 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 8 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

- *art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 4 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

TEMPO DI RITORNO

–

TEMPO DIFFERITO

- *art. 1 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

TEMPO REALE

- *art. 1 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

TERREMOTO

–

VITTIMA

–

VULNERABILITÀ

–

VULNERABILITÀ SISMICA

–

ZONA DI ALLERTA

- *art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

ZONA DI VIGILANZA METEO

–

ZONIZZAZIONE

–

AUTORITÀ DI BACINO

- art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*
- art. 1 della d.P.C.M. 24 maggio 2001 *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*

CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 1.1 della dir. P.C.M. 2 maggio 2006 *Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*

CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

–

CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO

–

CENTRO DI COMPETENZA

- art. 3–bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 3 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

CENTRO DI COORDINAMENTO

- artt. 1.4. e 4.4. della dir. P.C.M. 2 maggio 2006 *Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*

CENTRO DI COORDINAMENTO SOCCORSI

–

CENTRO VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE DATI

- artt. 121 e 123 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*

CENTRO FUNZIONALE PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

–

CENTRO MEDICO DI EVACUAZIONE

–

CENTRO OPERATIVO

–

CENTRO OPERATIVO AVANZATO

–

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

–

CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE

–

CENTRO OPERATIVO MISTO

–

COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- artt. 5 e 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

COMMISSARIO AD ACTA

- art. 4 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

COMMISSARIO DELEGATO

- art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI

- art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*

COMITATO DEI MINISTRI

- art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

COMUNE

- art. 15 legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 1 del d.m. 28 maggio 1993 *Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane*
- art. 22 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*
- art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353 *Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 *Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*
- art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- art. 2 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*
- art. 2.3.1. della dir. P.C.M. 9 novembre 2012 *Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*

CONSIGLIO DEI MINISTRI

- art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- art. 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 117 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*

CORPO DELLO STATO

- art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- art. 3–bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*
- art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 *Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*
- art. 4 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- art. 2.1 della dir. P.C.M. 9 novembre 2012 *Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*

DIRETTORE DEI TRASPORTI

–

DIRETTORE DEL TRIAGE

–

DIRETTORE TECNICO DEI SOCCORSI

- artt. 1.2. e 4.2 della dir. P.C.M. 2 maggio 2006 *Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*

DIREZIONE DI COMANDO E CONTROLLO

–

FUNZIONI DI SUPPORTO

–

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI

- art. 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*

COMITATO DEI MINISTRI

- art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

COMUNE

- art. 15 legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 1 del d.m. 28 maggio 1993 *Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane*
- art. 22 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*
- art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353 *Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 *Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*
- art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- art. 2 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*
- art. 2.3.1. della dir. P.C.M. 9 novembre 2012 *Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*

CONSIGLIO DEI MINISTRI

- art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- art. 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 117 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*

GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA

- art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

–

ORGANIZZAZIONE REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

–

POSTO MEDICO AVANZATO

–

PREFETTO

- art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- artt. 100, 115–quinquies, 118 e 120 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*
- artt. 20 e 24 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*
- artt. 1.3 e 4.1 della dir. P.C.M. 2 maggio 2006 *Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*
- artt. 1 e 4 della legge 26 luglio 2005, n. 152 *Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile*
- art. 1.4 della dir. P.C.M. 2 maggio 2006 *Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- art. 2 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- artt. 7 e 8 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*
- art. 7 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

PRESIDIO TERRITORIALE

- art. 3–bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

PROVINCIA

- art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 108 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- artt. 4 e 6 della legge 21 novembre 2000, n. 353 *Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- artt. 3 e 5 bis della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

REGIONE

- artt. 3–bis e 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 108 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- art. 2 della legge 3 agosto 1998, n. 267 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*
- art. 22 della d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*
- artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 *Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- art. 9 del d.P.C.M. 24 luglio 2002 *Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico*
- ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 *Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*

- artt. 3 e 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- artt. 1, 4 e 9 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*
- art. 9 del d.P.C.M. 24 luglio 2002 *Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico*

RETI STRUMENTALI DI MONITORAGGIO E DI SORVEGLIANZA

- artt. 3–bis e 3–ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE

–

SALA SITUAZIONE ITALIA

- direttiva P.C.M. 3 dicembre 2008 *Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*

SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO IDRAULICO

- dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

SERVIZIO METEOROLOGICO DELL’AERONAUTICA MILITARE

- art. 3 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 *Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE DISTRIBUITO

- art. 3–bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- art. 4 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 *Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- artt. 1–bis e 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

- art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*

SINDACO

- *art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*
- *art. 2 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*
- *artt. 1.3,1.4, 4.3 e 4.4 della dir. P.C.M. 2 maggio 2006 Indicazione per il coordinamento operativo di emergenze*

SISTEMA DI ALLERTA

- *art. 3–bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

SISTEMA DI ALLERTAMENTO NAZIONALE

- *art. 3–bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 1 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- *dir. P.C.M. 5 ottobre 2007 Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare le emergenze legate a fenomeni idrogeologici e idraulici*

SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE

- *art. 3–bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art 1 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

SQUADRA DI SOCCORSO

–

SQUADRA SANITARIA

–

STATO

- *art. 107 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*

STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI

- *art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*

TRIAGE

- *art. 2 della legge 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

UFFICIO GEOLOGICO NAZIONALE

- *art. 2 della legge 3 agosto 1998, n. 267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*

UNITÀ DI COMANDO E CONTROLLO

- *art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*

UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO

–

UNITÀ MOBILE MEDICO CHIRURGICA

–

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- *art. 6 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- *artt. 6. e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*
- *art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge–quadro in materia di incendi boschivi*
- *art. 5 della dir. P.C.M. 27 febbraio 2004 Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile*
- *artt. 2, 3, 4, 5, 5.1, 9–bis e 9–quater della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile*
- *dir. P.C.M. 9 novembre 2012 Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*

È COSTITUITO DALL'INSIEME DELLE PROCEDURE STABILITE A LIVELLO REGIONALE IN FUNZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO RILEVATO O PREVISTO.

L'ALLERTAMENTO PUÒ ESSERE GRADUATO SECONDO MODALITÀ DIFFERENTI ED INTERESSARE DIVERSI LIVELLI DI COMPETENZA IN FUNZIONE DEL LIVELLO E DELL'ESTENSIONE DEL RISCHIO.

LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO VENGONO INDIVIDUATE ALL'INTERNO DEI PIANI STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO REDATTI DALLE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE E REGIONALE.

LE MEDESIME AUTORITÀ APPROVANO PIANI STRAORDINARI DIRETTI A RIMUOVERE LE SITUAZIONI A RISCHIO PIÙ ALTO CHE RICOMPREDONO PRIORITARIAMENTE LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LE QUALI È STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA [...].

I PIANI STRAORDINARI CONTENGONO INOLTRE L'INDIVIDUAZIONE E LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE.

PER DETTE AREE SONO ADOTTATE LE MISURE DI SALVAGUARDIA.

GLI ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE PROVVEDONO A PREDISPORRE, PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO PIANI URGENTI DI EMERGENZA CONTENENTI LE MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE.

NEI PIANI STRALCIO SONO INOLTRE INDIVIDUATI LE INFRASTRUTTURE E I MANUFATTI CHE DETERMINANO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

LE REGIONI STABILISCONO MISURE DI INCENTIVAZIONE AL FINE DI ADEGUARE LE INFRASTRUTTURE E DI RILOCALIZZARE FUORI DELL'AREA A RISCHIO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LE ABITAZIONI PRIVATE.

È UN LUOGO, IN ZONA SICURA RISPETTO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RISCHIO, DOVE DOVRANNO TROVARE SISTEMAZIONE IDONEA I SOCCORRITORI E LE RISORSE NECESSARIE A GARANTIRE UN RAZIONALE INTERVENTO NELLE ZONE DI EMERGENZA.

TALE AREA DOVRÀ ESSERE FACILMENTE RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO PERCORSI SICURI, ANCHE CON MEZZI DI GRANDI DIMENSIONI, E UBICATA NELLE VICINANZE DI RISORSE IDRICHE, ELETTRICHE ED CON POSSIBILITÀ DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE.

IL PERIODO DI PERMANENZA IN EMERGENZA DI TALE AREA È COMPRESO TRA POCHE SETTIMANE E QUALCHE MESE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13369>)

È UN LUOGO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER LA POPOLAZIONE.

PUÒ ESSERE UTILIZZATA UNA PIAZZA, UNO SLARGO, UN PARCHEGGIO, UNO SPAZIO PUBBLICO O PRIVATO NON SOGGETTO A RISCHIO (FRANE, ALLUVIONI, CROLLO DI STRUTTURE ATTIGUE, ETC.), RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO UN PERCORSO SICURO.

IN TALE AREA LA POPOLAZIONE RICEVE LE PRIME INFORMAZIONI SULL'EVENTO E I PRIMI GENERI DI CONFORTO.

L'AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE VIENE UTILIZZATA PER UN PERIODO DI TEMPO COMPRESO TRA POCHE ORE E QUALCHE GIORNO.

IL NUMERO DELLE AREE DA SCEGLIERE È FUNZIONE DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEGLI SPAZI DISPONIBILI E DEL NUMERO DEGLI ABITANTI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13369>)

È UN'AREA DESTINATA, IN CASO DI EMERGENZA, AD USO DI PROTEZIONE CIVILE.

ESSA DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATA NELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA E PUÒ ESSERE DI TRE TIPI:

- **AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE**
- **AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE**
- **AREA DI ACCOGLIENZA O DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE**

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13369>)

È UN LUOGO, INDIVIDUATO IN AREA SICURA RISPETTO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RISCHIO E POSTA NELLE VICINANZE DI RISORSE IDRICHE, ELETTRICHE E FOGNARIE, IN CUI VENGONO INSTALLATI I PRIMI INSEDIAMENTI ABITATIVI PER ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA.

DOVRÀ ESSERE FACILMENTE RAGGIUNGIBILE ANCHE DA MEZZI DI GRANDI DIMENSIONI PER CONSENTIRNE L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE.

RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI AREA DI RICOVERO (O DI ACCOGLIENZA) ANCHE LE STRUTTURE RICETTIVE (HOTEL, RESIDENCE, CAMPING, ETC.).

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13369>)

SONO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE QUELLE VOLTE ALLA PREVISIONE E ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI, AL SOCCORSO DELLE POPOLAZIONI SINISTRATE E AD OGNI ALTRA ATTIVITÀ NECESSARIA E INDIFFERIBILE, DIRETTA AL CONTRASTO E AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO, CONNESSA AD EVENTI NATURALI O CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DELL'UOMO.

ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PROVVEDONO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE, E VI CONCORRONO GLI ENTI PUBBLICI, GLI ISTITUTI ED I GRUPPI DI RICERCA SCIENTIFICA CON FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ OGNI ALTRA ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE ANCHE PRIVATA. A TAL FINE LE STRUTTURE NAZIONALI E LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE POSSONO STIPULARE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

CONCORRONO ALL'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE I CITTADINI ED I GRUPPI ASSOCIATI DI VOLONTARIATO CIVILE, NONCHÉ GLI ORDINI ED I COLLEGI PROFESSIONALI.

LE AMMINISTRAZIONI, GLI ENTI, LE ISTITUZIONI, LE ORGANIZZAZIONI E LE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE CHE DETENGONO O GESTISCONO ARCHIVI CON INFORMAZIONI UTILI SONO TENUTI A FORNIRE DATI E INFORMAZIONI AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, IL QUALE PROVVEDE ALLA LORA RACCOLTA E GESTIONE AL FINE DI GARANTIRNE L'INTERSCAMBIO.

DOCUMENTO EMESSO DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE O DALLE REGIONI PER RICHIAMARE ULTERIORE E SPECIFICA ATTENZIONE SU POSSIBILI EVENTI COMUNQUE SEGNALATI NEI BOLLETTINI DI VIGILANZA METEO E/O DI CRITICITÀ.

PUÒ RIGUARDARE EVENTI GIÀ PREVISTI COME PARTICOLARMENTE ANOMALI O CRITICI, O EVENTI CHE IN MODO NON ATTESO, MA CON TEMPI COMPATIBILI CON LE POSSIBILITÀ E L'EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO STRUMENTALE E DI VERIFICA DEGLI EFFETTI SUL TERRITORIO, EVOLVONO VERSO LIVELLI DI CRITICITÀ SUPERIORE.

IL DOCUMENTO È RESO DISPONIBILE AL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, AFFINCHÈ, SULLA BASE DI PROCEDURE UNIVOCAMENTE E AUTONOMAMENTE STABILITE E ADOTTATE DALLE REGIONI, SIANO ATTIVATI I DIVERSI LIVELLI DI ALLERTA A CUI CORRISPONDONO IDONEE MISURE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DELL'EMERGENZA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13369>)

DOCUMENTO EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO (SE ATTIVATO) O DAL CENTRO FUNZIONALE CENTRALE (IN BASE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ), IN CUI È ESPOSTA UNA GENERALE VALUTAZIONE DEL MANIFESTARSI E/O DELL'EVOLVERSI DI EVENTI CON LIVELLI DI CRITICITÀ ALMENO MODERATA O ELEVATA.

L'AVVISO RIPORTA IL TIPO DI RISCHIO ED IL LIVELLO DI CRITICITÀ ATTESO PER ALMENO LE SUCCESSIVE 24 ORE IN OGNI ZONA D'ALLERTA.

L'ADOZIONE DELL'AVVISO È DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE O DAL SOGGETTO DA LUI A TAL FINE DELEGATO SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13369>)

DOCUMENTO EMESSO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL CASO DI PIÙ AVVISI METEO REGIONALI E/O DI EVENTI METEOROLOGICI STIMATI DI RICONOSCIUTA RILEVANZA A SCALA SOVRA REGIONALE.

L'AVVISO METEO NAZIONALE È COSTITUITO QUINDI DALL'INTEGRAZIONE DEGLI AVVISI METEO REGIONALI E DALLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO STESSO RELATIVAMENTE ALLE REGIONI PRESSO LE QUALI IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO NON SIA ANCORA STATO ATTIVATO O NON SIA AUTONOMO NEI RIGUARDI DELLE PREVISIONI METEOROLOGICHE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13369>)

DOCUMENTO EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO SE ATTIVATO ED AUTONOMO NEI RIGUARDI DELLE PREVISIONI METEOROLOGICHE, IN CASO DI PREVISIONE DI EVENTI AVVERSI DI RICONOSCIUTA RILEVANZA A SCALA REGIONALE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13369>)

DOCUMENTO EMESSO QUOTIDIANAMENTE DAL CENTRO FUNZIONALE CENTRALE O DECENTRATO, IN CUI È RAPPRESENTATA UNA PREVISIONE DEGLI EVENTI ATTESI, SIA IN TERMINI DI FENOMENI METEOROLOGICI CHE IN TERMINI DI VALUTAZIONE DEI POSSIBILI CONSEGUENTI EFFETTI AL SUOLO.

LA PREVISIONE È DA INTENDERSI IN SENSO PROBABILISTICO, ASSOCIATA A LIVELLI DI INCERTEZZA SIGNIFICATIVA E CHE PERMANE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI FENOMENI, AD ES. TEMPORALI.

IL DOCUMENTO È RESO DISPONIBILE AL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, AFFINCHÉ, SULLA BASE DI PROCEDURE UNIVOCAMENTE ED AUTONOMAMENTE STABILITE E ADOTTATE DALLE REGIONI, SIANO ATTIVATI I DIVERSI LIVELLI DI ALLERTA A CUI CORRISPONDONO IDONEE MISURE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DELL'EMERGENZA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=196A20ED4AC0AB8584C87580594F6F92.worker1?letter=B>)

BOLLETTINO EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE CENTRALE PER SEGNALARE LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA MEDIAMENTE ATTESI, PER IL GIORNO DI EMISSIONE E PER IL SUCCESSIVO, SULLE ZONE DI ALLERTA IN CUI È SUDDIVISO IL TERRITORIO ITALIANO.

IL DOCUMENTO RAPPRESENTA LA VALUTAZIONE DEL POSSIBILE VERIFICARSI, O EVOLVERSI, DI EFFETTI AL SUOLO (FRANE E ALLUVIONI) DOVUTI A FENOMENI METEOROLOGICI, SULLA BASE DI SCENARI DI EVENTO PREDEFINITI.

LA PREVISIONE È QUINDI DA INTENDERSI IN SENSO PROBABILISTICO, COME GRADO DI PROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DI PREDEFINITI SCENARI DI RISCHIO IN UN'AREA NON INFERIORE A QUALCHE DECINA DI CHILOMETRI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=196A20ED4AC0AB8584C87580594F6F92.worker1?letter=B>)

BOLLETTINO EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE CENTRALE PER SEGNALARE I FENOMENI METEOROLOGICI SIGNIFICATIVI PREVISTI PER IL GIORNO DI EMISSIONE E PER I SUCCESSIVI, SU OGNI ZONA DI VIGILANZA METEOROLOGICA IN CUI È SUDDIVISO IL TERRITORIO ITALIANO.

IL DOCUMENTO RAPPRESENTA I FENOMENI METEOROLOGICI RILEVANTI AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE E NE INDICA I QUANTITATIVI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=196A20ED4AC0AB8584C87580594F6F92.worker1?letter=B>)

È UN EVENTO CHE IN RAGIONE DELLA SUA INTENSITÀ ED ESTENSIONE DEVE, CON IMMEDIATEZZA D'INTERVENTO, ESSERE FRONTEGGIATE CON MEZZI E POTERI STRAORDINARI DA IMPIEGARE DURANTE LIMITATI E PREDEFINITI PERIODI DI TEMPO.

SEQUENZA DI DISPOSITIVI, FUNZIONALI E/O STRUTTURALI, CHE CONSENTONO LA GESTIONE DELLE VITTIME DI UNA CATASTROFE AD EFFETTO PIÙ O MENO LIMITATO.

CONSISTE NELL'IDENTIFICAZIONE, DELIMITAZIONE E COORDINAMENTO DI VARI SETTORI DI INTERVENTO PER IL SALVATAGGIO DELLE VITTIME, L'ALLESTIMENTO DI UNA NORIA DI SALVATAGGIO TRA IL LUOGO DELL'EVENTO E IL POSTO MEDICO AVANZATO (PMA) E L'ALLESTIMENTO DI UNA NORIA DI EVACUAZIONE TRA IL POSTO MEDICO AVANZATO (PMA) E GLI OSPEDALI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=C>)

IDENTICA ALLA CATENA DEI SOCCORSI, È PIÙ COMPLESSA PER LE DIMENSIONI DELL'EVENTO O PER ALCUNE CARATTERISTICHE AMBIENTALI PARTICOLARI.

ABITUALMENTE SI DIFFERENZIA PER L'INTERPOSIZIONE DI UNO O PIÙ CENTRI MEDICI DI EVACUAZIONE (CME), LUNGO LA NORIA DI EVACUAZIONE.

SINONIMI O EQUIVALENTI FUNZIONALI DEI CENTRI MEDICI DI EVACUAZIONE (CME) SONO GLI OSPEDALI DA CAMPO, LE NAVI OSPEDALE, LE UNITÀ MOBILI MEDICO CHIRURGICHE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=C>)

È L'INSIEME OMOGENEO DI SQUADRE DI SOCCORRITORI, MEZZI, ATTREZZATURE E MODULI SPECIALISTICI, ANCHE APPARTENENTI A STRUTTURE DIVERSE MA UNITARIAMENTE COORDINATI, CHE INTERVENGONO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA.

LA COLONNA MOBILE È PROGETTATA E REALIZZATA IN MODO DA GARANTIRE STANDARD OPERATIVI STRUMENTALI E PRESTAZIONALI OMOGENEI PER TUTTI GLI INTERVENTI E PER ASSICURARE LA NECESSARIA CONTINUITÀ DI AZIONE PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO CALAMITOSO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=C>)

LE PRINCIPALI CAUSE DI RISCHIO, SIA NATURALI SIA DETERMINATE DALL'ATTIVITÀ UMANA, RISPETTO ALLE QUALI LA REGIONE CONCORRE AD ESERCITARE LE TUTELE SONO:

- A) EVENTI SISMICI**
- B) ALLUVIONI E NUBIFRAGI**
- C) DISSESTI IDROGEOLOGICI, COMPRESI I RISCHI DERIVANTI DA INVASI IDRICI**
- D) INQUINAMENTI DEL SUOLO, DELLE FALDE ACQUIFERE E DEI CORSI D'ACQUA**
- E) INCENDI DI RILEVANTE ENTITÀ**
- F) INCIDENTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI**
- G) RADIAZIONI NUCLEARI**
- H) OGNI ALTRA CALAMITÀ CHE POSSA INTERVENIRE SUL TERRITORIO REGIONALE.**

SI DEFINISCE DANNO QUALUNQUE CONSEGUENZA NEGATIVA SULLE PERSONE E SULLE COSE DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN EVENTO RILEVANTE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE.

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO.

EDIFICI:

- A. ASILI NIDO E SCUOLE, DALLE MATERNE ALLE SUPERIORI**
- B. STRUTTURE RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI, LOCALI DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO IN GENERE**
- C. PARTE DEGLI EDIFICI APERTI AL CULTO**
- D. STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO-ASSISTENZIALI CON OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI (OSPIZI, ORFANOTROFI, ECC.)**
- E. EDIFICI E STRUTTURE COMMERCIALI SUSCETTIBILI DI GRANDE AFFOLLAMENTO**

OPERE INFRASTRUTTURALI:

- A. PUNTI SENSIBILI (PONTI, GALLERIE, TRATTI STRADALI, TRATTI FERROVIARI) SITUATI LUNGO STRADE STRATEGICHE**
- B. STAZIONI DI LINEE FERROVIARIE A CARATTERE REGIONALE**
- C. PORTI, AEROPORTI ED ELIPORTI NON DI COMPETENZA STATALE INDIVIDUATI NEI PIANI DI EMERGENZA**
- D. STRUTTURE NON STATALI PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**
- E. STRUTTURE NON STATALI PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALI COMBUSTIBILI**
- F. STRUTTURE CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI ACQUEDOTTI LOCALI;**
- G. STRUTTURE NON STATALI CONNESSE CON I SERVIZI DI COMUNICAZIONE (RADIO, TELEFONIA E TELEVISIONE**
- H. STRUTTURE INDUSTRIALI NON STATALI DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO DI PRODOTTI INSALUBRI E/O PERICOLOSI**
- I. OPERE DI RITENUTA DI COMPETENZA REGIONALE.**

CATEGORIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO DI COMPETENZA REGIONALE LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

EDIFICI:

- A. EDIFICI DESTINATI A SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**
- B. EDIFICI DESTINATI A SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**
- C. EDIFICI DESTINATI A SEDI DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI**
- D. EDIFICI DESTINATI A SEDI DI COMUNITÀ MONTANE**
- E. SEDI NON STATALI DI SALE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (COM, COC, ECC.)**
- F. CENTRI FUNZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE**
- G. EDIFICI ED OPERE INDIVIDUATE NEI PIANI D'EMERGENZA**
- H. OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE DOTATI DI PRONTO SOCCORSO**
- I. SEDI AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI**
- J. CENTRALI OPERATIVE 118.**

ATTIVITÀ ADDESTRATIVA DELLE COMPONENTI E STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, CHE, DATO UNO SCENARIO SIMULATO, VERIFICANO LE PROPRIE PROCEDURE DI ALLERTAMENTO, DI ATTIVAZIONE E DI INTERVENTO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA.

LE ESERCITAZIONI POSSONO ESSERE DI LIVELLO INTERNAZIONALE, NAZIONALE, REGIONALE O LOCALI E POSSONO PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA POPOLAZIONE.

TERMINE CHE INDICA L'ELEMENTO CHE DEVE SOPPORTARE L'EVENTO, E PUÒ ESSERE ESPRESSO DAL NUMERO DI PRESENZE UMANE, O DAL VALORE DELLE RISORSE NATURALI ED ECONOMICHE PRESENTI ED ESPOSTE A UN DETERMINATO PERICOLO.

IL PRODOTTO DELLA VULNERABILITÀ PER IL VALORE ESPOSTO INDICA LE CONSEGUENZE DI UN EVENTO PER L'UOMO, IN TERMINI DI VITE UMANE E DI DANNI AGLI EDIFICI, ALLE INFRASTRUTTURE ED AL SISTEMA PRODUTTIVO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=V>)

LA MAGGIORE O MINORE PRESENZA DI BENI ESPOSTI AL RISCHIO SISMICO, LA POSSIBILITÀ CIOÈ DI SUBIRE UN DANNO ECONOMICO, AI BENI CULTURALI, LA PERDITA DI VITE UMANE, È DEFINITA ESPOSIZIONE.

L'ITALIA HA UN'ESPOSIZIONE ALTISSIMA (PER DENSITÀ ABITATIVA E PRESENZA DI UN PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE UNICO AL MONDO). LA NOSTRA PENISOLA È DUNQUE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, IN TERMINI DI VITTIME, DANNI ALLE COSTRUZIONI E COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTESI A SEGUITO DI UN TERREMOTO.

(fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sismico.wp;jsessionid=53767984331156E0C9214A5FFCDCAF17.worker1)

FENOMENO DI ORIGINE NATURALE O ANTROPICA IN GRADO DI ARRECARE DANNO ALLA POPOLAZIONE, ALLE ATTIVITÀ, ALLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO.

LA LEGGE INDIVIDUA TRE TIPI DI EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE:

A)EVENTI NATURALI O CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DELL'UOMO CHE POSSONO ESSERE FRONTEGGIATI CON INTERVENTI DI SINGOLI ENTI E AMMINISTRAZIONI IN VIA ORDINARIA;

B)EVENTI NATURALI O CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DELL'UOMO CHE, PER LORO NATURA ED ESTENSIONE, COMPORTANO L'INTERVENTO COORDINATO DI PIÙ ENTI E AMMINISTRAZIONI IN VIA ORDINARIA;

C)CALAMITÀ NATURALI, CATASTROFI O ALTRI EVENTI CHE, PER INTENSITÀ ED ESTENSIONE, DEVONO ESSERE FRONTEGGIATI CON MEZZI E POTERI STRAORDINARI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=E>)

IN OGNI ZONA DI ALLERTA E PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RISCHIO LE REGIONI DEVONO IDENTIFICARE ADEGUATE GRANDEZZE E RELATIVI VALORI, QUALI PRECURSORI DEL PROBABILE MANIFESTARSI DI PREFIGURATI SCENARI D'EVENTO, NONCHÉ DEI CONSEGUENTI EFFETTI SULL'INTEGRITÀ DELLA VITA, DEI BENI, DEGLI INSEDIAMENTI E DELL'AMBIENTE.

TALE IDENTIFICAZIONE DEVE ESSERE OTTENUTA SULLA BASE DELLA CONOSCENZA STORICA DEL MANIFESTARSI E DELL'EVOLVERSI NEL TEMPO E SUL TERRITORIO DI EVENTI SIGNIFICATIVI E DEI RELATIVI EFFETTI E SULLA BASE DI MODELLAZIONI, ANCHE SPEDITIVE, DEGLI EVENTI E DEGLI EFFETTI RITENUTI PIÙ PROBABILI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=F>)

LA REGIONE CURA L'ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE A TUTTI I LIVELLI, PER OPERATORI E CITTADINI, MOMENTI DI AUTOEDUCAZIONE ED ALTRE MISURE FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FRA LA POPOLAZIONE, NONCHÉ LA CREAZIONE DI CAPACITÀ DI AUTOPROTEZIONE A LIVELLO DI COMUNITÀ LOCALI FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE DI UNA MODERNA COSCIENZA DI PROTEZIONE CIVILE.

LA FORMAZIONE È QUINDI LA TRASMISSIONE ALLA COLLETTIVITÀ, AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AI TECNICI INTERESSATI DI CONOSCENZE SUI COMPORTAMENTI NECESSARI PER PREVENIRE GLI EVENTI CALAMITOSI O RIDURRE GLI EFFETTI DANNOSI.

LA FORMAZIONE COSTITUISCE INOLTRE SOLLECITAZIONE AD UNA FATTIVA E GENERALIZZATA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA.

LA REGIONE CURA L'ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

IN AMBITO DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E LOTTA ATTIVA AI MEDESIMI LA REGIONE ORGANIZZA CORSI DI CARATTERE TECNICO-PRATICO RIVOLTI ALLA PREPARAZIONE DI SOGGETTI PER LE ATTIVITÀ DI PREVISIONE.

IL GOVERNO DELLE PIENE È ATTIVITÀ DI COMPETENZA REGIONALE.

AD ESSO CONCORRONO LE ATTIVITÀ DI:

- PREVISIONE
- MONITORAGGIO
- SORVEGLIANZA
- PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO
- REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI.

LE REGIONI ESERCITANO LE FUNZIONI ED I COMPITI DI DEFINIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELLE PIENE NEL CASO DI EVENTI CHE COINVOLGANO BACINI IDROGRAFICI DI INTERESSE REGIONALE, INTERREGIONALE O NAZIONALE E CHE PER LORO NATURA ED ESTENSIONE COMPORTINO L'INTERVENTO COORDINATO DI PIÙ ENTI O AMMINISTRAZIONI COMPETENTI IN VIA ORDINARIA.

NEL CASO DI EVENTI DI PIENA CHE PER L'INTENSITÀ E L'ESTENSIONE ANCHE DEGLI EFFETTI POSSONO RICHIEDERE MEZZI E POTERI STRAORDINARI, ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DI TALE DEFINIZIONI CONCORRE IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

PER INCENDIO BOSCHIVO SI INTENDE UN FUOCO CON POSSIBILITÀ DI ESPANDERSI SU AREE BOScate, CESPUGLIATE O ARBORATE, OPPURE SU TERRENI COLTIVATI O INCOLTI E PASCOLI AD ESSE LIMITROFE (ART.2 L.353/2000). IN CASO DI TRASGRESSIONE AL DIVIETO DI INEDIFICABILITÀ SU SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO È PREVISTA UNA SANZIONE PENALE

TALE LEGGE DEFINISCE LA FATTISPECIE DELL'INCENDIO BOSCHIVO, INTENDENDO "UN FUOCO CON SUSCETTIVITÀ A ESPANDERSI SU AREE BOScate, CESPUGLIATE O ARBORATE, COMPRESSE EVENTUALI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE ANTROPIZZATE POSTE ALL'INTERNO DELLE PREDETTE AREE, OPPURE SU TERRENI COLTIVATI O INCOLTI E PASCOLI LIMITROFI A DETTE AREE".

L'INCIDENTE RILEVANTE È PER DEFINIZIONE UN EVENTO QUALE UN'EMISSIONE, UN INCENDIO O UN'ESPLOSIONE DI GRANDE ENTITÀ, DOVUTO A SVILUPPI INCONTROLLATI CHE SI VERIFICANO DURANTE L'ATTIVITÀ DI UNO STABILIMENTO E CHE DIA LUOGO AD UN PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO O DIFFERITO, PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE, ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO, E IN CUI INTERVENGANO UNA O PIÙ SOSTANZE PERICOLOSE.

LA REGIONE IN OGNI ZONA DI ALLERTA E PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RISCHIO IDENTIFICA ADEGUATE GRANDEZZE E RELATIVI VALORI, QUALI INDICATORI DEL PROBABILE MANIFESTARSI DI PREFIGURATI SCENARI D'EVENTO, NONCHÉ DEI CONSEGUENTI EFFETTI SULL'INTEGRITÀ DELLA VITA, DEI BENI, DEGLI INSEDIAMENTI E DELL'AMBIENTE, QUALORA NON INTERVENGA NESSUNA AZIONE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO, ANCORCHÉ TEMPORANEA E PROVVISORIA, DELL'EVENTO STESSO.

TALE IDENTIFICAZIONE VIENE OTTENUTA SULLA BASE, SIA DELLA CONOSCENZA STORICA DEL MANIFESTARSI E DELL'EVOLVERSI NEL TEMPO E SUL TERRITORIO DI EVENTI SIGNIFICATIVI E DEI RELATIVI EFFETTI, SIA DI MODELLAZIONI, ANCHE SPEDITIVE, DEGLI EVENTI E DEGLI EFFETTI RITENUTI PIÙ PROBABILI.

IN GENERALE, LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI, OLTRE ALLA LORO ESTENSIONE E CONSISTENZA QUANTITATIVA, DEVE RIGUARDARE, IN ORDINE DI PRIORITÀ ED IMPORTANZA:

I. ALLA SALUTE ED ALLA VITA DEGLI ESSERI VIVENTI IN GENERALE ED UMANI IN PARTICOLARE;

II. ALLE INFRASTRUTTURE ED AGLI IMPIANTI PER I TRASPORTI, PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI E COLLETTIVI, PER I SERVIZI SANITARI;

III. AGLI INSEDIAMENTI ED AI BENI DISLOCABILI E NON DISLOCABILI

IV. ALLE ATTIVITÀ

V. ALL'AMBIENTE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA È AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE E AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE È RESPONSABILE DELL'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER EVENTI DI LIVELLO REGIONALE.

IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE HA È TITOLARE DI UNA FREQUENZA RADIO NAZIONALE IN MODULAZIONE DI FREQUENZA.

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SONO TENUTE A FORNIRE OGNI INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

LE SOCIETÀ DI GESTIONE DI TELEFONIA MOBILE SONO TENUTE AD ASSICURARE AGLI UTENTI INDICATI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE LA COPERTURA DELLA RETE DURANTE SITUAZIONI DI EMERGENZA.

IN AMBITO DI CONTAMINAZIONI DA RADIAZIONI IONIZZANTI LE MODALITÀ DI DEFINIZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI VENGONO STABILITE NEI PIANI DI INTERVENTO.

NEL MEDESIMO AMBITO I PREFETTI PREDISPONGONO I PIANI DI INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

IN CASO DI INCIDENTE INDUSTRIALE LA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SULL'EVENTO, SULLE PERSONE COINVOLTE, SULLE MISURE ADOTTATE E SULLE NORME DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE, SPETTA AL SINDACO CHE PUÒ RICHIEDERE IL SUPPORTO DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE E DELLA PREFETTURA.

IL SINDACO PREDISPONE PREVENTIVAMENTE IL CONTENUTO DELL'INFORMAZIONE CHE DEVE ESSERE FORNITA ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EVENTI CHE RIGUARDINO INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.

IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROMUOVONO L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN MERITO ALLE CAUSE DETERMINANTI L'INNESCO DI INCENDIO E ALLE NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE IN SITUAZIONI DI PERICOLO.

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE LA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO PUÒ PERVENIRE DA ARMA DEI CARABINIERI, POLIZIA DI STATO, VIGILI DEL FUOCO, EMERGENZA SANITARIA, GUARDIA DI FINANZA, CORPO FORESTALE O DALLA SALA OPERATIVA DELL'ENTE GESTORE DEL TRATTO STRADALE.

LA SALA OPERATIVA FORNISCE INFORMAZIONI ALLE ALTRE SALE OPERATIVE TERRITORIALI, ALLE SALE OPERATIVE DELLE POLIZIE LOCALI E ALLE SALE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE DEGLI ENTI LOCALI.

SCALA DI ALLERTAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EVENTO ATTESO O IN CORSO, CHE DISPONE L'ATTIVAZIONE DELLA FASE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO, E/O DELLE DIVERSE FASI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

LA RELAZIONE TRA I LIVELLI DI CRITICITÀ VALUTATI DAL CENTRO FUNZIONALE E I DIVERSI LIVELLI DI ALLERTA È STABILITA, UNIVOCAMENTE ED AUTONOMAMENTE, DALLE REGIONI, ED È ADOTTATA IN APPOSITE PROCEDURE.

LA DICHIARAZIONE E L'ADOZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SONO SEMPRE E COMUNQUE NELLA RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE LOCALI COMPETENTI (COMUNE, PROVINCIA E REGIONE) COME DEFINITE DALL'ART. 108 DEL D.LGS.112/1998.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=L>)

SCALA ARTICOLATA SU 3 LIVELLI CHE DEFINISCE, IN RELAZIONE AD OGNI TIPOLOGIA DI RISCHIO, UNO SCENARIO DI EVENTO CHE SI PUÒ VERIFICARE IN UN AMBITO TERRITORIALE.

PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO SONO DEFINITI I LIVELLI DI CRITICITÀ ORDINARIA, MODERATA ED ELEVATA.

LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI CRITICITÀ È DI COMPETENZA DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO, SE ATTIVATO, O DEL CENTRO FUNZIONALE CENTRALE, IN BASE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=L>)

INSIEME DEGLI INTERVENTI MIRATI A RIDURRE IL RISCHIO IN UN DETERMINATO AMBIENTE ATTUATI TEMPESTIVAMENTE IN CASO DI EMERGENZA, ANCHE IN VIA PROVVISORIA, CON LA FINALITÀ PRIMARIA DI SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=M>)

INSIEME DEGLI INTERVENTI CHE HANNO LO SCOPO DI ISOLARE IN MODO DEFINITIVO LE FONTI DI RISCHIO, E GARANTIRE UN ELEVATO E DEFINITIVO LIVELLO DI SICUREZZA PER LE PERSONE E PER L'AMBIENTE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=M>)

È UNO STRUMENTO SEMPLICE E FLESSIBILE DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA AI DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI DI COMPETENZA.

LA DENOMINAZIONE DERIVA DALL'IDEA DELL'IMPERATORE OTTAVIANO AUGUSTO CHE “IL VALORE DELLA PIANIFICAZIONE DIMINUISCE CON LA COMPLESSITÀ DELLO STATO DELLE COSE”.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=M>)

ORGANIZZAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'EMERGENZA DA PARTE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE AI DIVERSI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ, ANCHE ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE E L'ATTIVAZIONE DEI CENTRI OPERATIVI SUL TERRITORIO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=M>)

INDIVIDUAZIONE PREVENTIVA SUI TERRITORI OGGETTO DI PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AREE DI EMERGENZA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=M>)

STRUTTURA COMPOSTA DA UOMINI E MEZZI CON UNA SPECIFICA FUNZIONE, CHE PUÒ ESSERE ATTIVATA PER LA COSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO DI INTERVENTO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=M>)

OSSERVAZIONE COSTANTE DI UN EVENTO CHE SI È GIÀ VERIFICATO O CHE POTREBBE VERIFICARSI.

SI DISTINGUE IN:

- **MONITORAGGIO AMBIENTALE: CONTROLLO SVOLTO ATTRAVERSO LA RILEVAZIONE E LA MISURAZIONE NEL TEMPO DI DETERMINATI PARAMETRI BIO–CHIMICO–FISICI, CHE CARATTERIZZANO L’AMBIENTE;**
- **MONITORAGGIO STRUMENTALE: CONTROLLO SVOLTO ATTRAVERSO LA RILEVAZIONE E LA MISURAZIONE NEL TEMPO DI DETERMINATI PARAMETRI CHIMICO–FISICI–MECCANICI, ATTRAVERSO L’USO DI MACCHINARI RICEVITORI REGISTRATORI, COME AD ESEMPIO I SISMOGRAFI.**

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=M>)

SPOSTAMENTI DELLE AMBULANZE E DEGLI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO SANITARIO DAL POSTO MEDICO AVANZATO AGLI OSPEDALI, E VICEVERSA, PER IL RICOVERO OSPEDALIERO DELLE VITTIME.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=N>)

INSIEME DELLE OPERAZIONI DEL PERSONALE TECNICO, ANCHE SANITARIO, PER IL TRASPORTO DI FERITI DAL LUOGO DELL'EVENTO AL POSTO MEDICO AVANZATO E VICEVERSA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=N>)

L'ONDATA DI CALORE È UNA CONDIZIONE METEOROLOGICA ESTREMA CHE SI VERIFICA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA, CARATTERIZZATA DA TEMPERATURE ELEVATE, AL DI SOPRA DEI VALORI USUALI, CHE POSSONO DURARE GIORNI O SETTIMANE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=O>)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROVVEDE A DELIBERARE LO STATO D'EMERGENZA FISSANDONE LA DURATA E L'ESTENSIONE TERRITORIALE E DISPONENDO IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINANZA.

L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA PUÒ AVVENIRE ANCHE A MEZZO DI ORDINANZA IN DEROGA, SECONDO I CRITERI INDICATI NEL DECRETO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA.

L'ORDINANZA INDIVIDUA I SOGGETTI RESPONSABILI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DISPONE IN ORDINE:

- A) ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE INTERESSATA DALL'EVENTO**
- B) AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI STRATEGICHE**
- C) ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**
- D) ALLA RICOGNIZIONE DEI DANNI E DEI FABBISOGNI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE**
- E) ALLE PRIME MISURE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE URGENTI.**

L'ORDINANZA, SE EMANATA ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO DALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, È IMMEDIATAMENTE EFFICACE.

ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE EMANA ORDINANZA VOLTA A FAVORIRE E REGOLARE IL SUBENTRO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPETENTE IN VIA ORDINARIA.

IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA, DANDONE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL PREFETTO ANCHE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALLA LORO ATTUAZIONE.

SE L'ORDINANZA È RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUÒ PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI.

DISPOSITIVO DI INTERVENTO COMPOSTO DA UOMINI E MEZZI IN GRADO DI ASSICURARE ALLE VITTIME DI UNA CATASTROFE UN LIVELLO DI CURE INTERMEDIO TRA IL PRIMO SOCCORSO E IL TRATTAMENTO DEFINITIVO.

È UNA STRUTTURA ADIBITA A INTERVENTI CHIRURGICI DI URGENZA, ASSISTENZA INTENSIVA PROTRATTA PER PIÙ ORE E DEGENZA DI OSSERVAZIONE CLINICA.

PROBABILITÀ CHE IN UNA DATA AREA SI VERIFICHINO UN EVENTO DANNOSO DI UNA DETERMINATA INTENSITÀ ENTRO UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO, IL TEMPO DI RITORNO.

LA PERICOLOSITÀ È FUNZIONE DELLA FREQUENZA DELL'EVENTO.

IN ALCUNI CASI, AD ESEMPIO LE ALLUVIONI, È POSSIBILE STIMARE CON UN'APPROSSIMAZIONE ACCETTABILE LA PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHINO UN DETERMINATO EVENTO ENTRO IL PERIODO DI RITORNO.

IN ALTRI CASI, COME PER ALCUNI TIPI DI FRANE, LA STIMA È INVECE PIÙ DIFFICILE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=A9A9386FE4D07DD1B3D5D04B5AE16886.worker1?letter=P>)

STIMA QUANTITATIVA DELLO SCUOTIMENTO DEL TERRENO DOVUTO A UN EVENTO SISMICO, IN UNA DETERMINATA AREA.

LA PERICOLOSITÀ SISMICA PUÒ ESSERE ANALIZZATA CON METODI DETERMINISTICI, ASSUMENDO UN DETERMINATO TERREMOTO DI RIFERIMENTO, O CON METODI PROBABILISTICI, NEI QUALI LE INCERTEZZE DOVUTE ALLA GRANDEZZA, ALLA LOCALIZZAZIONE E AL TEMPO DI OCCORRENZA DEL TERREMOTO SONO ESPLICITAMENTE CONSIDERATI.

TALE STIMA INCLUDE LE ANALISI DI PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE E DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=A9A9386FE4D07DD1B3D5D04B5AE16886.worker1?letter=P>)

COMPONENTE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DOVUTA ALLE CARATTERISTICHE SISMOLOGICHE DELL'AREA (TIPO, DIMENSIONI E PROFONDITÀ DELLE SORGENTI SISMICHE, ENERGIA E FREQUENZA DEI TERREMOTI).

LA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE CALCOLA (GENERALMENTE IN MANIERA PROBABILISTICA), PER UNA CERTA REGIONE E IN UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO, I VALORI DI PARAMETRI CORRISPONDENTI A PREFISSATE PROBABILITÀ DI ECCEDEZZA. TALI PARAMETRI (VELOCITÀ, ACCELERAZIONE, INTENSITÀ, ORDINATE SPETTRALI) DESCRIVONO LO SCUOTIMENTO PRODOTTO DAL TERREMOTO IN CONDIZIONI DI SUOLO RIGIDO E SENZA IRREGOLARITÀ MORFOLOGICHE (TERREMOTO DI RIFERIMENTO).

LA SCALA DI STUDIO È SOLITAMENTE REGIONALE.

UNA DELLE FINALITÀ DI QUESTI STUDI È LA CLASSIFICAZIONE SISMICA A VASTA SCALA DEL TERRITORIO, FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ALLA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA.

COSTITUISCE UNA BASE PER LA DEFINIZIONE DEL TERREMOTO DI RIFERIMENTO PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA.

(fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sismico.wp;jsessionid=53767984331156E0C9214A5FFCDCAF17.worker1)

COMPONENTE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DOVUTA ALLE CARATTERISTICHE LOCALI (LITOSTRATIGRAFICHE E MORFOLOGICHE).

LO STUDIO DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE È CONDOTTO A SCALA DI DETTAGLIO PARTENDO DAI RISULTATI DEGLI STUDI DI PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE (TERREMOTO DI RIFERIMENTO) E ANALIZZANDO I CARATTERI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI, GEOTECNICI E GEOFISICI DEL SITO;

PERMETTE DI DEFINIRE LE AMPLIFICAZIONI LOCALI E LA POSSIBILITÀ DI ACCADIMENTO DI FENOMENI DI INSTABILITÀ DEL TERRENO.

IL PRODOTTO PIÙ IMPORTANTE DI QUESTO GENERE DI STUDI È LA CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA.

(fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sismico.wp?jsessionid=53767984331156E0C9214A5FFCDCAF17.worker1)

IL PIANO STRALCIO INDIVIDUA LE INFRASTRUTTURE E I MANUFATTI CHE DETERMINANO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

SULLA BASE DI TALI INDIVIDUAZIONI LE REGIONI STABILISCONO LE MISURE DI INCENTIVAZIONE A CUI I SOGGETTI PROPRIETARI POSSONO ACCEDERE AL FINE DI ADEGUARE LE INFRASTRUTTURE E DI RILOCALIZZARE FUORI DELL'AREA A RISCHIO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LE ABITAZIONI PRIVATE.

OVE I SOGGETTI INTERESSATI NON SI AVVALGANO DELLA FACOLTÀ DI USUFRUIRE DELLE PREDETTE INCENTIVAZIONI, ESSI DECADONO DA EVENTUALI BENEFICI CONNESSI AI DANNI DERIVANTI AGLI INSEDIAMENTI DI LORO PROPRIETÀ IN CONSEGUENZA DEL VERIFICARSI DI CALAMITÀ NATURALI.

STRUMENTO CONOSCITIVO, NORMATIVO E TECNICO-OPERATIVO, MEDIANTE IL QUALE SONO PIANIFICATE E PROGRAMMATE LE AZIONI E LE NORME D'USO FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, ALLA DIFESA, ALLA VALORIZZAZIONE DEL SUOLO E ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE, SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI DEL TERRITORIO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

ELABORAZIONE COORDINATA DELLE PROCEDURE OPERATIVE D'INTERVENTO DA ATTUARSI NEL CASO SI PREANNUNCI E/O VERIFICHI L'EVENTO ATTESO CONTEMPLATO IN UN APPOSITO SCENARIO DI RIFERIMENTO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

PIANO DI EMERGENZA REDATTO DAI COMUNI PER GESTIRE ADEGUATAMENTE UN'EMERGENZA IPOTIZZATA NEL PROPRIO TERRITORIO, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI REGIONALI, COME INDICATO DAL DLGS. 112/1998.

TIENE CONTO DEI VARI SCENARI DI RISCHIO CONSIDERATI NEI PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE STABILITI DAI PROGRAMMI E PIANI REGIONALI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

DOCUMENTO UFFICIALE CON CUI L'AUTORITÀ ORGANIZZA LA RISPOSTA DI PROTEZIONE CIVILE PER MITIGARE I DANNI DI UN INCIDENTE RILEVANTE.

SI BASA SUGLI SCENARI CHE INDIVIDUANO LE AREE A RISCHIO, CIOÈ IL TERRITORIO CIRCOSTANTE UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DOVE, SI PRESUME, RICADANO GLI EFFETTI DELL'EVENTO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

DOCUMENTO PREPARATO DAL GESTORE DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PER FRONTEGGIARE L'EVENTO ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI.

IL PIANO DI EMERGANZA INTERNA PREVEDE L'ATTIVAZIONE DI SQUADRE INTERNE D'EMERGENZA, CON IL CONCORSO DEI VIGILI DEL FUOCO.

IL GESTORE HA L'OBBLIGO DI INFORMARE LE AUTORITÀ DELL'EVENTO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

IL PIANO D'EMERGENZA PROVINCIALE DEVE ESSERE REDATTO SULLA BASE DELLE DIRETTIVE REGIONALI, DEVE RECEPIRE I PIANI DI EMERGENZA RELATIVI ALLE DIGHE E DEVE GARANTIRE L'UNITARIA CONSIDERAZIONE DELLE PROBLEMATICHE, DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI A CIASCUN BACINO IDROGRAFICO.

DEVE INOLTRE COLLEGARSI ORGANICAMENTE E FUNZIONALMENTE AI PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE, INDIVIDUANDO LE PROCEDURE PER L'AZIONE DEI PRESIDI TERRITORIALI ANCHE A SCALA COMUNALE.

NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, LA PROVINCIA PROVVEDE ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI URGENTI, ANCHE DI NATURA TECNICA, IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI DI LIVELLO LOCALE O PROVINCIALE COMPRESI NEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA.

IL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA È APPROVATO DALLA PROVINCIA, HA VALIDITÀ QUADRIENNALE ED È COMUNQUE AGGIORNATO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO.

IL PIANO D'EMERGENZA REGIONALE DEVE COLLEGARSI ORGANICAMENTE E FUNZIONALMENTE AI PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE, INDIVIDUANDO LE PROCEDURE PER L'AZIONE DEI PRESIDII TERRITORIALI ANCHE A SCALA COMUNALE.

I PROGRAMMI REGIONALI DI PREVISIONE E PREVENZIONE, OLTRE A RECEPIRE LE FUNZIONI, I COMPITI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA, DEVONO ALTRESÌ PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SERVIZIO DI PIENA E DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO.

IL PIANO D'EMERGENZA REGIONALE DEVE RECEPIRE I PIANI DI EMERGENZA RELATIVI ALLE DIGHE.

L'ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEI DEFLUSSI È FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LE MISURE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLE PIENE IN UN BACINO IDROGRAFICO NEL QUALE SONO PRESENTI INVASI ARTIFICIALI CONTEMPERANDO GLI INTERESSI DEI GESTORI CON LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL GOVERNO DELLE PIENE DEVE ASSICURARE LA MASSIMA LAMINAZIONE DELL'EVENTO DI PIENA, ATTESO O IN ATTO, E LO SVERSAMENTO IN ALVEO DI PORTATE NON PERICOLOSE PER I TRATTI DEL CORSO D'ACQUA A VALLE DELLE OPERE STESSE E/O COMPATIBILI CON IL PIANO D'EMERGENZA PROVINCIALE.

A TAL FINE DEVONO ESSERE INDIVIDUATI QUEGLI INVASI CHE POTREBBERO ESSERE EFFETTIVAMENTE UTILI ALLA LAMINAZIONE DELLE PIENE E QUINDI AD UNA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEGLI INVASI STESSI.

PER TALI INVASI LA REGIONE PREDISPONE ED ADOTTA UN PIANO DI LAMINAZIONE PREVENTIVO.

IL PIANO DI LAMINAZIONE DEVE PREVEDERE LE MISURE E LE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ DELLA VITA UMANA, DEI BENI, DEGLI INSEDIAMENTI E DELL'AMBIENTE TERRITORIALMENTE INTERESSATI DALL'EVENTO.

LA REGIONE APPROVA IL PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL PIANO, SOTTOPOSTO A REVISIONE ANNUALE, INDIVIDUA:

- A) LE CAUSE DETERMINANTI ED I FATTORI PREDISponentI L'INCENDIO**
- B) LE AREE PERCORSE DAL FUOCO NELL'ANNO PRECEDENTE**
- C) LE AREE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO, CON L'INDICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI VEGETAZIONE PREVALENTI**
- D) I PERIODI A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO, CON L'INDICAZIONE DEI DATI ANEMOLOGICI E DELL'ESPOSIZIONE AI VENTI**
- E) GLI INDICI DI PERICOLOSITÀ FISSATI SU BASE QUANTITATIVA E SINOTTICA**
- F) LE AZIONI DETERMINANTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L'INNESCO DI INCENDIO NELLE AREE E NEI PERIODI A RISCHIO**
- G) GLI INTERVENTI PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI**
- H) I MEZZI, LE PROCEDURE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**
- I) LE VIE DI ACCESSO, I TRACCIATI SPARTIFUOCO E LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**
- L) LE OPERAZIONI SILVICOLTURALI E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI**
- M) LE ESIGENZE FORMATIVE E LA RELATIVA PROGRAMMAZIONE**
- N) LE ATTIVITÀ INFORMATIVE**
- O) LA PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO STESSO.**

IN CASO DI INADEMPIENZA DELLA REGIONE, IL MINISTRO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PREDISpone, ANCHE A LIVELLO INTERPROVINCIALE, LE ATTIVITÀ DI EMERGENZA PER LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, TENENDO CONTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE.

LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE E INTERREGIONALE E LE REGIONI PER I RESTANTI BACINI, ADOTTANO IL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO.

IL PIANO RIPORTA L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE DA SOTTOPORRE A MISURE DI SALVAGUARDIA, NONCHÉ LE MISURE MEDESIME.

NEI PIANO STRALCIO SONO INDIVIDUATI LE INFRASTRUTTURE E I MANUFATTI CHE DETERMINANO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

GLI ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE PROVVEDONO A PREDISPORRE, PER LE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO, CON PRIORITÀ ASSEGNATA A QUELLE IN CUI LA MAGGIORE VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO SI LEGA A MAGGIORI PERICOLI PER LE PERSONE, LE COSE E IL PATRIMONIO AMBIENTALE, PIANI URGENTI DI EMERGENZA CONTENENTI LE MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE, COMPRESO IL PREALLERTAMENTO, L'ALLARME E LA MESSA IN SALVO PREVENTIVA, ANCHE UTILIZZANDO I SISTEMI DI MONITORAGGIO.

GRANDEZZA E RELATIVO VALORE INDICATORE DEL PROBABILE MANIFESTARSI DI PREFIGURATI SCENARI D'EVENTO, NONCHÉ DEI CONSEGUENTI EFFETTI SULL'INTEGRITÀ DELLA VITA, DEI BENI, DEGLI INSEDIAMENTI E DELL'AMBIENTE, QUALORA NON INTERVENGA NESSUNA AZIONE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO, ANCORCHÉ TEMPORANEA E PROVVISORIA, DELL'EVENTO STESSO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

ATTIVITÀ VOLTA AD EVITARE O RIDURRE AL MINIMO LA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO DANNI CONSEGUENTI AD UN EVENTO CALAMITOSO.

COMPRENDE GLI INTERVENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI QUALI LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA, LE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

ATTIVITÀ DIRETTA A DETERMINARE LE CAUSE DEI FENOMENI CALAMITOSI, A INDIVIDUARE I RISCHI E A DELIMITARE IL TERRITORIO INTERESSATO DAL RISCHIO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

PREVISIONE DI EVENTI METEOROLOGICI PREDISPOSTA DAL GRUPPO TECNICO METEO, ADOTTATE DAL DIPARTIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE PER LE SUCCESSIVE 72 ORE, AL FINE DI CONSENTIRE ALLE AREE DI PREVISIONE METEOROLOGICA DEI CENTRI FUNZIONALI DECENTRATI DI PRODURRE ED INTERPRETARE LE PROPRIE PREVISIONI AD AREA LIMITATA (A SCALA REGIONALE E PROVINCIALE) E AL DIPARTIMENTO DI EMETTERE UN BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA GIORNALIERA NAZIONALE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

COMPLESSO DELLE MODALITÀ CHE DISCIPLINANO LA GESTIONE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI TRA I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA, L'ALLERTAMENTO, L'ATTIVAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE COMPONENTI E STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, LA PROVINCIA PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E ALLA SUA ATTUAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE REGIONALI.

IL PROGRAMMA HA VALIDITÀ QUADRIENNALE ED È COMUNQUE AGGIORNATO OGNI QUALVOLTA SI RENDA NECESSARIO.

AL FINE DI UN COORDINAMENTO PROGRAMMATICO, FINANZIARIO E OPERATIVO DELLE POLITICHE REGIONALI DI PREVENZIONE, LA REGIONE PREDISPONE ED ATTUA IL PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI IPOTESI DI RISCHIO, IN ARMONIA CON GLI ALTRI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE REGIONALE.

IL PROGRAMMA CONTIENE DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE A LIVELLO PROVINCIALE.

LA GIUNTA REGIONALE ADOTTA IL PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE, IL QUALE HA VALIDITÀ QUADRIENNALE; OGNI DUE ANNI LA GIUNTA REGIONALE TRASMETTE AL CONSIGLIO REGIONALE UNA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

LA FASE PREVISIONALE E LA FASE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA PREVISTI DAL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE ATTIVANO LA FASE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO, ATTRAVERSO SIA AZIONI INCLUSE NEL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE, CHE INTERVENTI URGENTI ANCHE DI NATURA TECNICA.

IL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE, OLTRE A RECEPIRE LE FUNZIONI, I COMPITI E L'ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA, DEVE ALTRESÌ PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SERVIZIO DI PIENA E DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO NELL'AMBITO DEI PRESIDII TERRITORIALI.

IL PIANO DEVE COLLEGARSI ORGANICAMENTE E FUNZIONALMENTE AI PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE, INDIVIDUANDO LE PROCEDURE PER L'AZIONE DEI PRESIDII TERRITORIALI ANCHE A SCALA COMUNALE.

LA REGIONE COORDINA L'ORGANIZZAZIONE E CURA L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SVOLGENDO ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE.

ATTIVITÀ CHE COMPRENDE LA FASE DI PREVISIONE DELL'EVENTO, CIOÈ LA CONOSCENZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI RISCHI DI UN TERRITORIO, E LA FASE DELLA PREVENZIONE, CIOÈ LA MITIGAZIONE DEI RISCHI STESSI.

IL RISULTATO SONO I PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA, GESTITA DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI PER TERRITORIO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

ATTIVITÀ OPERATIVE PER VERIFICARE LA CAPACITÀ DI INTERVENTO NEL CONTESTO DELLA RICERCA E DEL SOCCORSO.

SONO PROMOSSE E ORGANIZZATE DA CIASCUNA DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE L'IMPIEGO DELLE PROPRIE RISORSE IN TERMINI DI UOMINI, MEZZI E MATERIALI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

LE RADIAZIONI IONIZZANTI, DI ORIGINE NATURALE O ARTIFICIALE, SONO PARTICELLE E/O RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE CHE SCATURISCONO DAL PROCESSO DI DECADIMENTO DEL NUCLEO DI UN ATOMO E SONO IN GRADO DI MODIFICARE LA STRUTTURA DELLA MATERIA CON CUI INTERAGISCONO.

NEL CASO DEI TESSUTI BIOLOGICI QUESTA INTERAZIONE PUÒ PORTARE A UN DANNEGGIAMENTO DELLE CELLULE, CON CONSEGUENTI DANNI DI TIPO SANITARIO.

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI IL DANNO VIENE RIPARATO DAI NORMALI MECCANISMI DI DIFESA DELL'ORGANISMO MA, IN FUNZIONE ANCHE DELL'ENTITÀ E DELLA DURATA DELL'ESPOSIZIONE, A VOLTE LE CELLULE INTERESSATE POSSONO RISULTARE COMPROMESSE, CON CONSEGUENZE SULLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI ESPOSTI.

ESISTONO TRE TIPI DI RADIAZIONI IONIZZANTI:

- **RADIAZIONE ALFA**
- **RADIAZIONE BETA**
- **RADIAZIONE GAMMA**

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=A9A9386FE4D07DD1B3D5D04B5AE16886.worker1?letter=R>)

IL RISCHIO PUÒ ESSERE DEFINITO COME IL VALORE ATTESO DI PERDITE (VITE UMANE, FERITI, DANNI ALLE PROPRIETÀ E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE) DOVUTE AL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI UNA DATA INTENSITÀ, IN UNA PARTICOLARE AREA, IN UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO.

IL RISCHIO QUINDI È TRADUCIBILE NELL'EQUAZIONE: $R = P \times V \times E$

P = PERICOLOSITÀ: È LA PROBABILITÀ CHE UN FENOMENO DI UNA DETERMINATA INTENSITÀ SI VERIFICHINO IN UN CERTO PERIODO DI TEMPO, IN UNA DATA AREA.

V = VULNERABILITÀ: LA VULNERABILITÀ DI UN ELEMENTO (PERSONE, EDIFICI, INFRASTRUTTURE, ATTIVITÀ ECONOMICHE) È LA PROPENSIONE A SUBIRE DANNEGGIAMENTI IN CONSEGUENZA DELLE SOLLECITAZIONI INDOTTE DA UN EVENTO DI UNA CERTA INTENSITÀ.

E = ESPOSIZIONE O VALORE ESPOSTO: È IL NUMERO DI UNITÀ (O “VALORE”) DI OGNUNO DEGLI ELEMENTI A RISCHIO (ES. VITE UMANE, CASE) PRESENTI IN UNA DATA AREA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=A9A9386FE4D07DD1B3D5D04B5AE16886.worker1?letter=R>)

NELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO, LA REGIONE, LA PROVINCIA ED IL COMUNE DEVONO INDIVIDUARE E DETTAGLIARE I PUNTI CRITICI DEL TERRITORIO, LA POPOLAZIONE, LE INFRASTRUTTURE E GLI INSEDIAMENTI ESPOSTI A TALI RISCHI, NONCHÉ PROMUOVERE ED ORGANIZZARE:

- **UN ADEGUATO SISTEMA DI OSSERVAZIONE E DI MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI FRANOSI E DELLE PIENE**
- **I NECESSARI SERVIZI DI CONTRASTO NEL TEMPO REALE.**

GLI SCENARI DI RISCHIO E LA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO REALE DOVRANNO QUINDI ESSERE FORMULATI ANCHE SULLA BASE DI OSSERVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPO, LE QUALI POSSONO ESSERE AFFIDATE ED ORGANIZZATE ANCHE NELL'AMBITO DEL PIANO COMUNALE D'EMERGENZA.

IL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO CONSISTE IN ATTIVITÀ DI:

- **RILEVAMENTO, A SCADENZE PRESTABILITE, DEI LIVELLI IDRICI DEL CORSO D'ACQUA**
- **OSSERVAZIONE E CONTROLLO DELLO STATO DELLE ARGINATURE E DELLE AREE POTENZIALMENTE INONDABILI**
- **PRONTO INTERVENTO IDRAULICO**
- **PRIMI INTERVENTI URGENTI.**

IN MATERIA DI RIASETTO IDRAULICO LA REGIONE PERSEGUE I SEGUENTI OBIETTIVI:

- **PREVENIRE I FENOMENI DI DISSESTO IDRAULICO PERSEGUENDO UN MODELLO INSEDIATIVO SOSTENIBILE**
- **PROMUOVERE MISURE SPECIFICHE E INTERVENTI NECESSARI AL RIEQUILIBRIO IDRAULICO DEL TERRITORIO**
- **PROMUOVERE LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, DELLE OPERE NECESSARIE A GARANTIRE LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.**

NELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO, LA REGIONE, LA PROVINCIA ED IL COMUNE DEVONO INDIVIDUARE E DETTAGLIARE I PUNTI CRITICI DEL TERRITORIO, LA POPOLAZIONE, LE INFRASTRUTTURE E GLI INSEDIAMENTI ESPOSTI A TALI RISCHI, NONCHÉ PROMUOVERE ED ORGANIZZARE:

- **UN ADEGUATO SISTEMA DI OSSERVAZIONE E DI MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI FRANOSI E DELLE PIENE**
- **I NECESSARI SERVIZI DI CONTRASTO NEL TEMPO REALE.**

GLI SCENARI DI RISCHIO E LA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO REALE DOVRANNO QUINDI ESSERE FORMULATI ANCHE SULLA BASE DI OSSERVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPO, LE QUALI POSSONO ESSERE AFFIDATE ED ORGANIZZATE ANCHE NELL'AMBITO DEL PIANO COMUNALE D'EMERGENZA.

IL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO CONSISTE IN ATTIVITÀ DI:

- **RILEVAMENTO, A SCADENZE PRESTABILITE, DEI LIVELLI IDRICI DEL CORSO D'ACQUA**
- **OSSERVAZIONE E CONTROLLO DELLO STATO DELLE ARGINATURE E DELLE AREE POTENZIALMENTE INONDABILI**
- **PRONTO INTERVENTO IDRAULICO**
- **PRIMI INTERVENTI URGENTI.**

IN MATERIA DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO LA REGIONE PERSEGUE I SEGUENTI OBIETTIVI:

- **PREVENIRE I FENOMENI DI DISSESTO IDRAULICO PERSEGUENDO UN MODELLO INSEDIATIVO SOSTENIBILE**
- **PROMUOVERE MISURE SPECIFICHE E INTERVENTI NECESSARI AL RIEQUILIBRIO IDRAULICO DEL TERRITORIO**
- **PROMUOVERE LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, DELLE OPERE NECESSARIE A GARANTIRE LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.**

IL RISCHIO SISMICO, DETERMINATO DALLA COMBINAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ, DELLA VULNERABILITÀ E DELL'ESPOSIZIONE, È LA MISURA DEI DANNI ATTESI IN UN DATO INTERVALLO DI TEMPO, IN BASE AL TIPO DI SISMICITÀ, DI RESISTENZA DELLE COSTRUZIONI E DI ANTROPIZZAZIONE (NATURA, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI ESPOSTI).

L'ITALIA È DUNQUE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, IN TERMINI DI VITTIME, DANNI ALLE COSTRUZIONI E COSTI DIRETTI E INDIRETTI ATTESI A SEGUITO DI UN TERREMOTO.

(fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sismico.wp;jsessionid=53767984331156E0C9214A5FFCDCAF17.worker1)

SI DEFINISCE SCENARIO D'EVENTO, L'EVOLUZIONE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO DEL SOLO EVENTO PREFIGURATO, ATTESO E/O IN ATTO.

LE REGIONI STABILISCONO UN INSIEME DI VALORI DEGLI INDICATORI CHE, SINGOLARMENTE O CONCORRENDO TRA LORO, DEFINISCONO, PER OGNI TIPOLOGIA DI RISCHIO, UN SISTEMA DI SOGLIE ARTICOLATO ALMENO SUI DUE LIVELLI DI MODERATA ED ELEVATA CRITICITÀ, OLTRE CHE UN LIVELLO BASE DI SITUAZIONE ORDINARIA, IN CUI LE CRITICITÀ POSSIBILI SONO RITENUTE COMUNEMENTE ED USUALMENTE ACCETTABILI DALLE POPOLAZIONI.

I VALORI ASSUNTI NEL SISTEMA DI SOGLIE, NONCHÉ I RELATIVI LIVELLI DI CRITICITÀ, DEVONO PRECAUZIONALMENTE ED ADEGUATAMENTE INCLUDERE UNA QUOTA DI INCERTEZZA NELLA VALUTAZIONE DEI PREFIGURATI SCENARI DI RISCHIO.

AL RAGGIUNGIMENTO E/O SUPERAMENTO DI TALI SOGLIE SIANO PIANIFICATI E FATTI CORRISPONDERE I LIVELLI DI ALLERTA DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE PREPOSTI: PRIMA DEL MANIFESTARSI DELL'EVENTO TEMUTO, ALLE FASI DI ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI CONTRASTO PREVENTIVO DEGLI EVENTI E DEI CONSEGUENTI EFFETTI, NONCHÉ DI PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA; DURANTE E DOPO IL MANIFESTARSI DELL'EVENTO, ALLA FASE DI GOVERNO E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA.

NEL CASO LO SCENARIO D'EVENTO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO EVOLVA VERSO UNA ELEVATA CRITICITÀ O SIA STATA DICHIARATA APERTA UNA FASE DI ALLARME DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE, IL SOGGETTO RESPONSABILE DEL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO, INFORMATO DAL CENTRO FUNZIONALE DOVRÀ:

- INTENSIFICARE E RAFFORZARE IL CONTROLLO DELL'EVOLVERSI DEI LIVELLI IDRICI LUNGO IL CORSO D'ACQUA;**
- ATTIVARE IL PRONTO INTERVENTO IDRAULICO ED I PRIMI INTERVENTI URGENTI, QUALORA, SI MANIFESTINO DEI DANNEGGIAMENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DI DIFESA, OPPURE DEGLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI DISTURBO DELLA CORRENTE DI PIENA QUALI FRANE IN ALVEO ED OSTRUZIONI TEMPORANEE.**

EVOLUZIONE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO DELL'EVENTO E DEI SUOI EFFETTI, DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ESPOSTI STIMATI E DELLA LORO VULNERABILITÀ ANCHE A SEGUITO DI AZIONI DI CONTRASTO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

LA SISMICITÀ INDICA LA FREQUENZA E LA FORZA CON CUI SI MANIFESTANO I TERREMOTI, ED È UNA CARATTERISTICA FISICA DEL TERRITORIO. SE CONOSCIAMO LA FREQUENZA E L'ENERGIA ASSOCIATE AI TERREMOTI CHE CARATTERIZZANO UN TERRITORIO, E ATTRIBUIAMO UN VALORE DI PROBABILITÀ AL VERIFICARSI DI UN EVENTO SISMICO DI UNA DATA MAGNITUDO IN UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO, POSSIAMO DEFINIRNE LA PERICOLOSITÀ SISMICA.

LA PERICOLOSITÀ SISMICA SARÀ TANTO PIÙ ELEVATA QUANTO PIÙ PROBABILE SARÀ IL VERIFICARSI DI UN TERREMOTO DI ELEVATA MAGNITUDO, A PARITÀ DI INTERVALLO DI TEMPO CONSIDERATO.

L'ITALIA HA UNA PERICOLOSITÀ SISMICA MEDIO-ALTA (PER FREQUENZA E INTENSITÀ DEI FENOMENI).

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

AREA IN CUI I VALORI DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO - CSR RISULTANO SUPERATI. LE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO VENGONO DETERMINATE CON LA PROCEDURA DI ANALISI DI RISCHIO DESCRITTA NELL'ALLEGATO 1 ALLA QUARTA PARTE DEL D.LGS. 152/2006 SULLA BASE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

SONO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE QUELLE VOLTE ALLA PREVISIONE E ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI, AL SOCCORSO DELLE POPOLAZIONI SINISTRATE E AD OGNI ALTRA ATTIVITÀ NECESSARIA E INDIFFERIBILE, DIRETTA AL CONTRASTO E AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO, CONNESSA AGLI EVENTI.

IL SOCCORSO CONSISTE NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATI E COORDINATI DIRETTI AD ASSICURARE ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI OGNI FORMA DI PRIMA ASSISTENZA.

LA REGIONE COORDINA L'ORGANIZZAZIONE E CURA L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SVOLGENDO IN PARTICOLARE L'ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE AL SOCCORSO.

VALORE DEL PARAMETRO MONITORATO PER CUI SCATTA UN LIVELLO DI ALLERTA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

LE REGIONI STABILISCONO UN INSIEME DI VALORI DEGLI INDICATORI CHE, SINGOLARMENTE O CONCORRENDO TRA LORO, DEFINISCONO, PER OGNI TIPOLOGIA DI RISCHIO, UN SISTEMA DI SOGLIE ARTICOLATO ALMENO SUI DUE LIVELLI DI MODERATA ED ELEVATA CRITICITÀ, OLTRE CHE UN LIVELLO BASE DI SITUAZIONE ORDINARIA, IN CUI LE CRITICITÀ POSSIBILI SONO RITENUTE COMUNEMENTE ED USUALMENTE ACCETTABILI DALLE POPOLAZIONI.

I VALORI ASSUNTI NEL SISTEMA DI SOGLIE, NONCHÉ I RELATIVI LIVELLI DI CRITICITÀ, DEVONO PRECAUZIONALMENTE ED ADEGUATAMENTE INCLUDERE UNA QUOTA DI INCERTEZZA NELLA VALUTAZIONE DEI PREFIGURATI SCENARI DI RISCHIO.

AL RAGGIUNGIMENTO O AL SUPERAMENTO DI TALI SOGLIE DEVONO ESSERE PIANIFICATI E FATTI CORRISPONDERE I LIVELLI DI ALLERTA DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE PREPOSTI: PRIMA DEL MANIFESTARSI DELL'EVENTO TEMUTO, ALLE FASI DI ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI CONTRASTO PREVENTIVO DEGLI EVENTI E DEI CONSEGUENTI EFFETTI, NONCHÉ DI PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA; DURANTE E DOPO IL MANIFESTARSI DELL'EVENTO, ALLA FASE DI GOVERNO E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA.

LE REGIONI STABILISCONO UN INSIEME DI VALORI DEGLI INDICATORI CHE DEFINISCONO, PER OGNI TIPOLOGIA DI RISCHIO, UN SISTEMA DI SOGLIE ARTICOLATO ALMENO SUI DUE LIVELLI DI MODERATA ED ELEVATA CRITICITÀ, OLTRE CHE UN LIVELLO BASE DI SITUAZIONE ORDINARIA, IN CUI LE CRITICITÀ POSSIBILI SONO RITENUTE COMUNEMENTE ED USUALMENTE ACCETTABILI DALLE POPOLAZIONI.

I VALORI ASSUNTI NEL SISTEMA DI SOGLIE, NONCHÉ I RELATIVI LIVELLI DI CRITICITÀ, DEVONO PRECAUZIONALMENTE ED ADEGUATAMENTE INCLUDERE UNA QUOTA DI INCERTEZZA NELLA VALUTAZIONE DEI PREFIGURATI SCENARI DI RISCHIO, DA ASSOCIARE ALLE STIME FATTE IN TALE AMBITO VALUTATIVO.

AL RAGGIUNGIMENTO O SUPERAMENTO DI TALI SOGLIE, ANCORCHÉ SEMPLICEMENTE PREVISTO, DEVONO ESSERE PIANIFICATI E FATTI CORRISPONDERE I LIVELLI DI ALLERTA DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE PREPOSTI:

- PRIMA DEL MANIFESTARSI DELL'EVENTO TEMUTO, ALLE FASI DI ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI CONTRASTO PREVENTIVO DEGLI EVENTI E DEI CONSEGUENTI EFFETTI, NONCHÉ DI PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA;**
- DURANTE E DOPO IL MANIFESTARSI DELL'EVENTO, ALLA FASE DI GOVERNO E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA.**

I PRESIDI TERRITORIALI ATTUANO LA FASE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA, CHE HA LO SCOPO DI RENDERE DISPONIBILI INFORMAZIONI CHE CONSENTANO SIA DI FORMULARE O DI CONFERMARE GLI SCENARI PREVISTI, CHE DI AGGIORNARLI A SEGUITO DELL'EVOLUZIONE DELL'EVENTO.

AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE È CONTEMPLATO LO SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE RETI FIDUCIARIE PLUVIO IDROMETRICHE, ANCHE PER IL TEMPO REALE, SECONDO GLI INDIRIZZI E GLI STANDARD STABILITI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE D'INTESA CON LE REGIONI.

NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, LA PROVINCIA PROVVEDE ALL'INTEGRAZIONE DELLE STRUTTURE DI RILEVAZIONE E DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI RISCHI SUL PROPRIO TERRITORIO.

LA REGIONE CURA E COORDINA LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO PER LA RILEVAZIONE E IL CONTROLLO DEI FENOMENI NATURALI O CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DELL'UOMO, IL CONVENZIONAMENTO PER LA LORO UTILIZZAZIONE, NONCHÉ IL COORDINAMENTO DI QUELLI ESISTENTI E PROGRAMMATI.

IN MATERIA DI PREVISIONE LE VARIE STRUTTURE ORGANIZZATIVE REGIONALI ATTIVANO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, SISTEMI TECNICI DI MONITORAGGIO, RILEVAMENTO E MAPPATURA DI DATI TERRITORIALI DI RISCHIO.

GLI ENTI PUBBLICI O LE AZIENDE PRIVATE CHE DETENGONO SISTEMI DI RILEVAMENTO O MONITORAGGIO DEI RISCHI, SONO TENUTI A STABILIRE UN COLLEGAMENTO CONTINUO E DIRETTO PER LA LETTURA DEI DATI NELLA SALA OPERATIVA DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ASSICURANDO LA SEGNALAZIONE DELL'APPROSSIMARSI E DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI RISCHIO.

I RELATIVI ONERI SONO A CARICO DELLA REGIONE.

SITUAZIONE CHE SEGUE EVENTI NATURALI CALAMITOSI DI CARATTERE ECCEZIONALE, CHE PROVOCHANO INGENTI DANNI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA.

NON È DI PARTICOLARE GRAVITÀ DA RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA ED È DISCIPLINATO DA UNA NORMATIVA ORDINARIA CHE REGOLA L'INTERVENTO FINANZIARIO A RISTORO PARZIALE DEL DANNO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI IN ATTO O IMMINENTI DI LIVELLO REGIONALE, OPPURE SU RICHIESTA DELLO STATO NEL CASO DI MISSIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZE IN ALTRE REGIONI O ALL'ESTERO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DECRETA LO STATO DI CRISI, AL FINE DI ATTIVARE LE COMPONENTI REGIONALI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ OGNI ALTRA INIZIATIVA RITENUTA NECESSARIA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ATTRIBUISCE AL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, LIMITATAMENTE ALLA DURATA DELLO STATO DI CRISI, LA DIREZIONE DEL PERSONALE DEGLI ALTRI SERVIZI E STRUTTURE REGIONALI, POSTI TEMPORANEAMENTE ALLE SUE DIRETTE DIPENDENZE.

IN TAL CASO DETTO DIRIGENTE È SOVRAORDINATO AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE REGIONALI A DISPOSIZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DECRETA LA FINE DELLO STATO DI CRISI, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ENTI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE DEI DANNI E, NEL CASO DI EVENTI PER I QUALI SIA STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE, SI RACCORDA CON GLI ORGANI DELLO STATO COMPETENTI ALL'EMANAZIONE DELLE ORDINANZE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA.

AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI O NELLA LORO IMMINENZA, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELIBERA LO STATO D'EMERGENZA, NE FISSA LA DURATA E L'ESTENSIONE TERRITORIALE, DISPONE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINANZA E INDIVIDUA LE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PRIMI INTERVENTI DI EMERGENZA.

LA DURATA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NON PUÒ SUPERARE I 180 GIORNI PROROGABILE PER NON PIÙ DI ULTERIORI 180 GIORNI E LA REVOCA PER VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI È DISCIPLINATA DALLA DELIBERA DELLO STATO D'EMERGENZA.

ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLO STATO DI EMERGENZA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE EMANA ORDINANZA VOLTA A FAVORIRE E REGOLARE IL SUBENTRO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPETENTE IN VIA ORDINARIA A COORDINARE I SUCCESSIVI INTERVENTI.

IL PREFETTO PREDISPONE IL PIANO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA E NE CURA L'ATTUAZIONE E, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, OPERA QUALE DELEGATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

AL VERIFICARSI DELL'EVENTO CALAMITOSO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE QUALORA RAVVISI CHE RICORRONO LE CONDIZIONI PER RICHIEDERE INTERVENTI STRAORDINARI DA PARTE DELLO STATO, ASSUME LE INIZIATIVE INTESE A PROMUOVERE LA DICHIARAZIONE FORMALE DELLO STATO DI EMERGENZA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NEL CASO DI EVENTI PER I QUALI SIA STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE, SI RACCORDA CON GLI ORGANI DELLO STATO COMPETENTI ALL'EMANAZIONE DELLE ORDINANZE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA.

TUTTE LE ATTIVITÀ CON L'OBIETTIVO DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI ALLA RIPRESA DELLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

FREQUENZA NEL TEMPO DELL'EVENTO DI PROTEZIONE CIVILE.

TEMPO MEDIO CHE INTERCORRE TRA DUE OCCORRENZE SUCCESSIVE DI UN EVENTO DI UN CERTO TIPO E DI UNA DATA INTENSITÀ.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=T>)

PERIODO MISURABILE IN ANNI, DECENNI E SECOLI, IN CUI LE AZIONI DI STUDIO, PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI, SONO VOLTE A GARANTIRE CONDIZIONI PERMANENTI E OMOGENEE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA E DEI BENI, TUTELA ED USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=T>)

PERIODO MISURABILE AL MASSIMO IN MESI, IN CUI DEVE SVILUPParsi E DETERMINARSI L'EFFICACIA DELL'AZIONE URGENTE E GENERALMENTE NON PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE.

TALE PERIODO COMPRENDE LA PREVISIONE DEL MANIFESTARSI DI UN EVENTO, IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEI CONSEGUENTI EFFETTI SOPRATTUTTO SULLA POPOLAZIONE ED I SUOI BENI, LA GESTIONE, QUANDO DEL CASO, DELLO STATO DI EMERGENZA E L'AVVIO DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VITA PREESISTENTI ALL'EVENTO STESSO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=T>)

INTENSO SCUOTIMENTO DELLA TERRA IN UN SITO, COME EFFETTO DEL RAPIDO SPOSTAMENTO DI GRANDI PORZIONI DI CROSTA TERRESTRE IN CORRISPONDENZA DI UNA FAGLIA POSTA ALL'INTERNO DELLA CROSTA STESSA, LA SORGENTE SISMICA.

L'ENTITÀ DEL TERREMOTO DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA FAGLIA, DALLE MODALITÀ DI PROPAGAZIONE DELLA PERTURBAZIONE TRA LA SORGENTE E IL SITO, E DALLE CARATTERISTICHE LITO-STRATIGRAFICHE E MORFOLOGICHE DI QUEST'ULTIMO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=T>)

PERSONA COINVOLTA NELL'EVENTO.

COMPRENDE FERITI, ILLESI E DECEDUTI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=V>)

**ATTITUDINE DI UNA DETERMINATA COMPONENTE AMBIENTALE – POPOLAZIONE UMANA, EDIFICI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE, ECC.
– A SOPPORTARE GLI EFFETTI DI UN EVENTO, IN FUNZIONE DELL’INTENSITÀ DELLO STESSO.**

LA VULNERABILITÀ ESPRIME IL GRADO DI PERDITE DI UN DATO ELEMENTO O DI UNA SERIE DI ELEMENTI CAUSATO DA UN FENOMENO DI UNA DATA FORZA. È ESPRESSA IN UNA SCALA DA ZERO A UNO, DOVE ZERO INDICA CHE NON CI SONO STATI DANNI, MENTRE UNO CORRISPONDE ALLA DISTRUZIONE TOTALE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=V>)

LE CONSEGUENZE DI UN TERREMOTO DIPENDONO ANCHE DALLE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLE COSTRUZIONI ALLE AZIONI DI UNA SCOSSA SISMICA.

LA PREDISPOSIZIONE DI UNA COSTRUZIONE AD ESSERE DANNEGGIATA SI DEFINISCE VULNERABILITÀ.

QUANTO PIÙ UN EDIFICIO È VULNERABILE (PER TIPOLOGIA, PROGETTAZIONE INADEGUATA, SCADENTE QUALITÀ DEI MATERIALI E MODALITÀ DI COSTRUZIONE, SCARSA MANUTENZIONE), TANTO MAGGIORI SARANNO LE CONSEGUENZE.

L'ITALIA HA UNA VULNERABILITÀ MOLTO ELEVATA (PER FRAGILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO, INFRASTRUTTURALE, INDUSTRIALE, PRODUTTIVO E DEI SERVIZI).

(fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sismico.wp;jsessionid=53767984331156E0C9214A5FFCDCAF17.worker1)

AMBITO TERRITORIALE IN CUI È SUDDIVISO UN BACINO IDROGRAFICO CARATTERIZZATO DA RISPOSTA METEOROLOGICA, IDROLOGICA E NIVOLOGICA OMOGENEA IN OCCASIONE DELL'INSORGENZA DEL RISCHIO.

SUL TERRITORIO NAZIONALE, SONO IDENTIFICATE 133 ZONE DI ALLERTA, DELIMITATE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE POSSIBILI TIPOLOGIE DI RISCHIO PRESENTI E L'EVOLVERSI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO DEGLI EVENTI E DEI RELATIVI EFFETTI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=4C7C5DCF52A1910FD679E10EF8429949.worker1?letter=Z>)

AMBITO TERRITORIALE IN CUI È SUDDIVISO IL TERRITORIO NAZIONALE, INDIVIDUATO SECONDO CRITERI DI OMOGENEITÀ METEO-CLIMATICA.

TROVA RAPPRESENTAZIONE NEL BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA NAZIONALE.

AD OGNUNA DELLE 45 AREE SONO ASSOCIATI UN COLORE DI SFONDO E, QUANDO OPPORTUNO, SIMBOLI PER FORNIRE UNA DESCRIZIONE DI SEMPLICE IMPATTO VISIVO DEI FENOMENI METEOROLOGICI SIGNIFICATIVI PREVISTI SULLE VARIE PORZIONI DI TERRITORIO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=4C7C5DCF52A1910FD679E10EF8429949.worker1?letter=Z>)

INDIVIDUAZIONE E CONSEGUENTE CLASSIFICAZIONE DI ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE, IN FUNZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DEGLI EVENTI ATTESI NELLE MEDESIME ZONE.

IN AMBITO SISMOLOGICO, ATTRIBUZIONE A UN DETERMINATO TERRITORIO SUDDIVISO IN ZONE, DI UN GRADO DI SISMICITÀ UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELLE AZIONI SISMICHE E L'APPLICAZIONE DI NORME TECNICHE.

I COMUNI CHE RICADONO IN QUESTE ZONE SONO INSERITI IN ELENCHI, E CLASSIFICATI DI CONSEGUENZA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=4C7C5DCF52A1910FD679E10EF8429949.worker1?letter=Z>)

L'AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE E INTERREGIONALE E LE REGIONI PER I RESTANTI BACINI:

- **ADOTTANO PIANI STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO CHE CONTENGANO L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO E LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE DA SOTTOPORRE A MISURE DI SALVAGUARDIA, NONCHÉ LE MISURE MEDESIME;**
- **APPROVANO PIANI STRAORDINARI DIRETTI A RIMUOVERE LE SITUAZIONI A RISCHIO PIÙ ALTO.**

LE REGIONI COSTITUISCONO E RENDONO OPERATIVI I COMITATI PER I BACINI DI RILIEVO REGIONALE.

LE REGIONI NEL CUI TERRITORIO RICADANO BACINI IDROGRAFICI DEFINITI DI RILIEVO POSSONO AGGREGARLI AI BACINI DI RILIEVO REGIONALE RESIDUALI, COSTITUENDO UN'UNICA AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE O REGIONALE.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ACQUISITA L'INTESA DELLE REGIONI TERRITORIALMENTE INTERESSATE, EMANA PROPRIE ORDINANZE PRESUPPOSTE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA, SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE STABILITO CON LA DELIBERAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA.

L'ATTUAZIONE DELLE ORDINANZE È CURATA IN OGNI CASO DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE ORDINANZE, SI AVVALE DELLE COMPONENTI E DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE COORDINANDONE L'ATTIVITÀ E IMPARTENDO SPECIFICHE DISPOSIZIONI OPERATIVE.

LE ORDINANZE INDIVIDUANO I SOGGETTI RESPONSABILI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI, AI QUALI AFFIDARE AMBITI DEFINITI DI ATTIVITÀ, IDENTIFICATI NEL SOGGETTO PUBBLICO ORDINARIAMENTE COMPETENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITÀ IN VIA PREVALENTE, SALVO MOTIVATE ECCEZIONI.

NEL CASO DI NOMINA DI UN COMMISSARIO DELEGATO, ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE EMANA APPOSITA ORDINANZA VOLTA A FAVORIRE E REGOLARE IL SUBENTRO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMPETENTE IN VIA ORDINARIA A COORDINARE GLI INTERVENTI, CONSEGUENTI ALL'EVENTO, CHE SI RENDONO NECESSARI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE STATO DI EMERGENZA.

CON TALE ORDINANZA POSSONO ESSERE ALTRESÌ EMANATE, PER LA DURATA MASSIMA DI SEI MESI NON PROROGABILE E PER I SOLI INTERVENTI CONNESSI ALL'EVENTO, DISPOSIZIONI DEROGATORIE A QUELLE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.

STRUTTURA CON SEDE PRESSO L'ISPettorato GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, PER FORNIRE IL NECESSARIO SUPPORTO E COORDINAMENTO ALL'INSIEME DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE SVOLTE SUL TERRITORIO NAZIONALE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

L'INTERA ATTIVITÀ DELLA CENTRALE OPERATIVA SI INCENTRA SUL NUMERO 1515 DI EMERGENZA AMBIENTALE.

LE CHIAMATE PERVENUTE, ANCHE QUELLE ALLE CENTRALI OPERATIVE REGIONALI ATTENGONO PRINCIPALMENTE ALL'AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI, A SEGNALAZIONE DANNI AMBIENTALI, PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICO SOCCORSO E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

POLO LOGISTICO DOVE VENGONO STOCCATE E MANTENUTE IN EFFICIENZA RISORSE DA DISTRIBUIRE IN CASO DI EMERGENZA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (TENDE, IMPIANTISTICA, EFFETTI LETTERECCI, GENERATORI, ETC.) E PER L'OPERATIVITÀ DEI SOCCORRITORI (VEICOLI, IDROVORE, POTABILIZZATORI, ETC.).

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

I CENTRI DI COMPETENZA SONO QUEI SOGGETTI CHE FORNISCONO SERVIZI, INFORMAZIONI, DATI, ELABORAZIONI E CONTRIBUTI TECNICO-SCIENTIFICI IN AMBITI SPECIFICI.

POSSONO COINCIDERE CON I CENTRI FUNZIONALI OPPURE ESSERE SOGGETTI, PUBBLICI O PRIVATI, ESTERNI ALLA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI, MA AD ESSA CONNESSI, ORGANIZZATIVAMENTE ED AMMINISTRATIVAMENTE, ATTRAVERSO LA STIPULA DI CONVENZIONI.

SONO CENTRI DI COMPETENZA NAZIONALE:

- **L' AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI;**
- **IL SERVIZIO METEOROLOGICO DELL' AERONAUTICA MILITARE PER IL TRAMITE DEL PROPRIO CNMCA DI PRATICA DI MARE.**

IL CENTRO DI COMPETENZA NAZIONALE PRESSO L'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI, HA LA STESSA ARCHITETTURA DI UN CENTRO FUNZIONALE E COMPIE:

- **ANALISI DEGLI EVENTI IDROGEOLOGICI, IDRAULICI E COSTIERI PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO SIA DELLE ZONE DI ALLERTA E DELLE RELATIVE SOGLIE DI CRITICITÀ CHE DEL RISCHIO RESIDUO PERSISTENTE, IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DI FENOMENI GRAVITATIVI DI VERSANTE;**
- **ANALISI E RICOSTRUZIONE DELLE SERIE STORICHE PLUVIO IDROMETRICHE PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE ZONE DI ALLERTA E LE RELATIVE SOGLIE DI CRITICITÀ;**
- **MONITORAGGIO E ANALISI DI EVENTI E/O EVOLUZIONI DI GRANDEZZE CLIMATOLOGICHE ED AMBIENTALI, NONCHÉ DELLO STATO DEL MARE;**
- **SORVEGLIANZA DELLE RETI FIDUCIARIE PLUVIO IDROMETRICHE, ONDA METRICHE E MAREALI.**

IL CENTRO DI COMPETENZA NAZIONALE CONCORRE CON IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, CON LA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI, CON IL SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE DISTRIBUITO, CON LE RETI STRUMENTALI DI MONITORAGGIO E DI SORVEGLIANZA, CON I PRESIDII TERRITORIALI E CON OGNI ALTRO SOGGETTO CHIAMATO A CONCORRERE FUNZIONALMENTE E OPERATIVAMENTE A TALI RETI, AD ASSICURARE IL GOVERNO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE.

IL CENTRO DI COORDINAMENTO PUÒ ESSERE INDIVIDUATO, ATTIVATO E GESTITO DAL SINDACO, IL QUALE PUÒ RICHIEDERE IL SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, DELLA REGIONE E DELL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA, QUALORA L'EVENTO, PER TIPOLOGIA E/O ESTENSIONE, EVIDENZI CRITICITÀ TALI DA RICHIEDERE UN MAGGIORE IMPIEGO DI RISORSE, AFFINCHÉ PROVVEDA A:

- SUPPORTARE LE RICHIESTE CHE PERVENGONO DAL LUOGO DELL'INCIDENTE ATTRAVERSO IL DIRETTORE TECNICO DEI SOCCORSI;**
- GARANTIRE L'ASSISTENZA E L'EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA, ANCHE INDIRECTAMENTE, DALL'EVENTO;**
- TENERE INFORMATE LE SALE OPERATIVE NAZIONALI SULLA EVOLUZIONE COMPLESSIVA DELL'EVENTO;**
- MANTENERE I RAPPORTI CON LA STAMPA;**
- ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ORDINARIA.**

IL CENTRO DI COORDINAMENTO SARÀ COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI DELLE COMPONENTI E STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE PARTECIPANO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA (COMUNE, PREFETTURA, PROVINCIA, REGIONE, SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA DI STATO, POLIZIE LOCALI, FORZE ARMATE, CAPITANERIA DI PORTO, ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE, CROCE ROSSA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO, AZIENDE EROGATRICI DEI SERVIZI ESSENZIALI , ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ALTRI ENTI/ISTITUZIONI NECESSARI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA ED , IN CASO DI INCIDENTE STRADALE, L'ENTE GESTORE DEL TRATTO STRADALE/AUTOSTRADALE)

QUALORA LE RISORSE DISPONIBILI SUL TERRITORIO NON FOSSERO SUFFICIENTI A FRONTEGGIARE L'EVENTO O RISULTASSE NECESSARIA UNA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SOVRAREGIONALE, LE AUTORITÀ TERRITORIALI RAPPRESENTATE NEL CENTRO DI COORDINAMENTO POSSONO CHIEDERE, ATTRAVERSO L'UFFICIO GESTIONE DELLE EMERGENZE – SALA SITUAZIONE ITALIA, L'INTERVENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

NEL CASO DI ECCEZIONALITÀ DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON PROPRIO DECRETO, PUÒ DISPORRE IL COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, E, DI CONSEGUENZA, IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PROVVEDE A COORDINARE GLI INTERVENTI E TUTTE LE INIZIATIVE PER FRONTEGGIARE L'EVENTO IN CORSO.

È IL MASSIMO ORGANO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN EMERGENZA A LIVELLO PROVINCIALE, COMPOSTO DAI RESPONSABILI DI TUTTE LE STRUTTURE OPERATIVE CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

I CENTRI DI COORDINAMENTO DEI SOCCORSI (CCS) INDIVIDUANO LE STRATEGIE E GLI INTERVENTI PER SUPERARE L'EMERGENZA ANCHE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DEI COM – CENTRI OPERATIVI MISTI.

SONO ORGANIZZATI IN FUNZIONI DI SUPPORTO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

IL CENTRO ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DATI (CEVAD) È UNA STRUTTURA TECNICA ISTITUITA PRESSO L'ISPR, ATTIVATA IN CASO DI EVENTI DI NATURA RADIOLOGICA TALI DA COMPORTARE UN'EMERGENZA DI CARATTERE NAZIONALE.

PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE INCIDENTALI, DEI LIVELLI DI RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE E POSSIBILI CONSEGUENZE, OPERA A SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ANCHE AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

I CENTRI FUNZIONALI PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (CFC) COSTITUISCONO UNA RETE DI CENTRI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LE ALLERTE E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

AI FINI DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI VALUTATIVI, DECISIONALI, E DELLE CONSEGUENTI ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ, LA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI È COSTITUITA DAI CENTRI FUNZIONALI REGIONALI, O DECENTRATI E DA UN CENTRO FUNZIONALE STATALE O CENTRALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

LA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI OPERA SECONDO CRITERI, METODI, STANDARD E PROCEDURE COMUNI ED È COMPONENTE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL SERVIZIO SVOLTO DALLA RETE, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO NAZIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO, SI ARTICOLA IN DUE FASI: LA FASE DI PREVISIONE CIRCA LA NATURA E L'INTENSITÀ DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ATTESI, DEGLI EFFETTI CHE IL MANIFESTARSI DI TALI EVENTI POTREBBE DETERMINARE SUL TERRITORIO, NELLA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CRITICITÀ ATTESO NELLE ZONE D'ALLERTA E LA FASE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

IL CENTRO MEDICO DI EVACUAZIONE (CME) È UN DISPOSITIVO STRUTTURALE DI TRATTAMENTO SANITARIO DELLE VITTIME CHE VIENE ATTIVATO IN CASO DI CATASTROFI IN UN TERRITORIO PARTICOLARMENTE ESTESO.

È LOCALIZZATO LUNGO IL PERCORSO DELLA NORIA DI EVACUAZIONE PER PERMETTERE DI STABILIZZARE IL TRATTAMENTO DEI FERITI ED OTTIMIZZARE, SU PIÙ AMPIA SCALA, L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DI TRASPORTO SANITARIO E QUELLE DI CURA DEFINITIVA.

AD UNO STESSO CENTRO MEDICO DI EVACUAZIONE (CME) POSSONO AFFERIRE PIÙ POSTI MEDICI AVANZATI (PMA).

È SINONIMO DI OSPEDALE DA CAMPO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

IL CENTRO OPERATIVO È IL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE ATTIVATO SUL TERRITORIO COLPITO DALL'EMERGENZA PER GARANTIRE LA GESTIONE COORDINATA DEGLI INTERVENTI.

IL CENTRO DEVE ESSERE COLLOCATO IN AREA SICURA RISPETTO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RISCHIO, IN UNA STRUTTURA IDONEA DAL PUNTO DI VISTA STRUTTURALE, FUNZIONALE E LOGISTICO.

È STRUTTURATO IN FUNZIONI DI SUPPORTO, SECONDO IL METODO AUGUSTUS, DOVE SONO RAPPRESENTATE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI, GLI ENTI E I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

LA CATENA CLASSICA DI COORDINAMENTO, IN UN MODELLO PURAMENTE TEORICO, PREVEDE, DAL LIVELLO LOCALE A QUELLO NAZIONALE L'ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI CENTRI GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATI:

- **COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE;**
- **COM - CENTRO OPERATIVO MISTO;**
- **CCS - CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI;**
- **DICOMAC - DIREZIONE COMANDO E CONTROLLO.**

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

**IL CENTRO OPERATIVO AVANZATO (COA) È UN CENTRO OPERATIVO CHE VIENE ATTIVATO IN ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI.
È COMPETENTE PER SPECIFICI SETTORI DI INTERVENTO IN UN'AREA TERRITORIALE RISTRETTA.**

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) VIENE ATTIVATO DAL SINDACO PER LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

IL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE (COI) È IL CENTRO OPERATIVO CHE COORDINA GLI INTERVENTI DI EMERGENZA IN UN AMBITO TERRITORIALE CHE GENERALMENTE COMPRENDE PIÙ COMUNI LIMITROFI O SI RIFERISCE AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA.

IN MOLTE REALTÀ TERRITORIALI IL COI NON SI ATTIVA SOLO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA MA È OPERATIVO ANCHE IN ORDINARIO E FUNGE DA PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RACCORDO SUL TERRITORIO PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

IL CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) È LA STRUTTURA OPERATIVA CHE COORDINA I SERVIZI DI EMERGENZA A LIVELLO PROVINCIALE.

IL CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) DEVE ESSERE COLLOCATO IN STRUTTURE ANTISISMICHE REALIZZATE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI, NON VULNERABILI A QUALSIASI TIPO DI RISCHIO.

LE STRUTTURE ADIBITE A SEDE DI CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) DEVONO AVERE UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA MINIMA DI 500 MQ CON UNA SUDDIVISIONE INTERNA CHE PREVEDA ALMENO: UNA SALA PER LE RIUNIONI, UNA SALA PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO, UNA SALA PER IL VOLONTARIATO, UNA SALA PER LE TELECOMUNICAZIONI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

SONO COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE CHE, SECONDO I RISPETTIVI ORDINAMENTI E LE RISPETTIVE COMPETENZE, PROVVEDONO ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

CONCORRONO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ANCHE ENTI PUBBLICI, ISTITUTI E GRUPPI DI RICERCA SCIENTIFICA, OGNI ALTRA ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE ANCHE PRIVATA, E I CITTADINI, I GRUPPI ASSOCIATI DI VOLONTARIATO CIVILE, GLI ORDINI E I COLLEGI PROFESSIONALI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=F99CF8F00BA4102B5AA0CC37903D4CED.worker1?letter=C>)

IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ OPERATIVA CONSEGUENTE ALL'EVENTO CALAMITOSO O IN CASO DI INERZIA O VIOLAZIONE DELLA LEGGE O DELLE DIRETTIVE REGIONALI, LA GIUNTA REGIONALE INVITA L'ENTE A PROVVEDERE ENTRO UN CONGRUO TERMINE; DECORSO TALE TERMINE, LA GIUNTA NOMINA UN COMMISSARIO AD ACTA CON L'INCARICO DI SVOLGERE GLI ADEMPIMENTI PER I QUALI SI È DETERMINATA L'INATTIVITÀ.

AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI O NELLA LORO IMMINENZA, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELIBERA LO STATO D'EMERGENZA, FISSANDONE LA DURATA E DETERMINANDONE L'ESTENSIONE TERRITORIALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA NATURA E ALLA QUALITÀ DEGLI EVENTI E DISPONENDO IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINANZA.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE ORDINANZE SI AVVALE DELLE COMPONENTI E DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

LE ORDINANZE INDIVIDUANO I SOGGETTI RESPONSABILI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI AI QUALI AFFIDARE AMBITI DEFINITI DI ATTIVITÀ, IDENTIFICATI NEL SOGGETTO PUBBLICO ORDINARIAMENTE COMPETENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITÀ IN VIA PREVALENTE.

QUALORA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO SI AVVALGA DI COMMISSARI DELEGATI, IL RELATIVO PROVVEDIMENTO DI DELEGA DEVE SPECIFICARE IL CONTENUTO DELL'INCARICO, I TEMPI E LE MODALITÀ DEL SUO ESERCIZIO.

LE FUNZIONI DEL COMMISSARIO DELEGATO CESSANO CON LA SCADENZA DELLO STATO DI EMERGENZA.

I COMMISSARI DELEGATI TITOLARI DI CONTABILITÀ SPECIALI RENDICONTANO, ENTRO IL QUARANTESIMO GIORNO DALLA CHIUSURA DI CIASCUN ESERCIZIO E DAL TERMINE DELLA GESTIONE O DEL LORO INCARICO, TUTTE LE ENTRATE E TUTTE LE SPESE RIGUARDANTI L'INTERVENTO DELEGATO, INDICANDO LA PROVENIENZA DEI FONDI, I SOGGETTI BENEFICIARI E LA TIPOLOGIA DI SPESA.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI È ORGANO CONSULTIVO E PROPOSITIVO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE SU TUTTE LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE VOLTE ALLA PREVISIONE E PREVENZIONE DELLE VARIE IPOTESI DI RISCHIO.

LA COMMISSIONE FORNISCE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER LA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE DI STUDIO E RICERCA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, PROCEDE ALL'ESAME DEI DATI FORNITI DALLE ISTITUZIONI ED ORGANIZZAZIONI PREPOSTE ALLA VIGILANZA DEGLI EVENTI ED ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI E DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTI.

LA COMMISSIONE È COSTITUITA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O, PER SUA DELEGA, DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

LA COMMISSIONE OPERA NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI INSIEME AL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE E AL COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

LA COMMISSIONE SI RIUNISCE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, È ARTICOLATA IN SEZIONI E SVOLGE ATTIVITÀ CONSULTIVA TECNICO-SCIENTIFICA E PROPOSITIVA IN MATERIA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DELLE VARIE SITUAZIONI DI RISCHIO; È PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O DAL MINISTRO DELL'INTERNO DA LUI DELEGATO.

IL COMITATO DEI MINISTRI DEFINISCE, D'INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, PROGRAMMI DI INTERVENTI URGENTI, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI DI MANUTENZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI, PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA I MINISTRI COMPETENTI SI AVVALGONO DEI DIPARTIMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI, NONCHÉ DELLA COLLABORAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, DEL GRUPPO NAZIONALE PER LA DIFESA DALLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E, PER GLI ASPETTI AMBIENTALI, DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.

LE REGIONI COMUNICANO AL COMITATO DEI MINISTRI GLI ATTI ADOTTATI RIGUARDANTI I BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI E REGIONALI.

QUELLO DI PROTEZIONE CIVILE, DI PRONTO INTERVENTO E DI TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, È SERVIZIO INDISPENSABILE DEL COMUNE.

NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, I COMUNI:

- SI DOTANO DI UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE GLI EVENTI DI LIVELLO COMUNALE E PER ASSICURARE LA NECESSARIA COLLABORAZIONE ALLA PROVINCIA O ALLA REGIONE;**
- CURANO LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI COMUNALI O INTERCOMUNALI DI EMERGENZA;**
- CURANO L'ATTIVAZIONE DEI PRIMI SOCCORSI E DEGLI INTERVENTI URGENTI;**
- DISPONGONO L'UTILIZZO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI E INTERCOMUNALI;**
- CURANO LA RACCOLTA DEI DATI E L'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER I DANNI;**
- PROVVEDONO ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E AGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI RISCHI**

IL COMUNE PROMUOVE L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN MERITO ALLE CAUSE DETERMINANTI L'INNESCO DI INCENDIO E ALLE NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE IN SITUAZIONI DI PERICOLO.

AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI, OVVERO NELLA LORO IMMINEZZA, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELIBERA LO STATO D'EMERGENZA, FISSANDONE LA DURATA E DETERMINANDONE L'ESTENSIONE TERRITORIALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA NATURA E ALLA QUALITÀ DEGLI EVENTI E DISPONENDO IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI ORDINANZA.

LA DELIBERA INDIVIDUA LE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PRIMI INTERVENTI DI EMERGENZA NELLE MORE DELLA RICOGNIZIONE IN ORDINE AGLI EFFETTIVI ED INDISPENSABILI FABBISOGNI DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO E AUTORIZZA LA SPESA.

OVE IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE VERIFICHI CHE LE RISORSE RISULTINO O SIANO IN PROCINTO DI RISULTARE INSUFFICIENTI RISPETTO AGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PUÒ PROVVEDERE ALL'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE MEDESIME.

LA REVOCA DELLO STATO D'EMERGENZA PER VENIR MENO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI È DELIBERATA NEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DETTATA PER LA DELIBERA DELLO STATO D'EMERGENZA.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI INTERVIENE IN VIA SUPPLETTIVA IN CASO DI INOSSERVANZA DEI TERMINI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DETERMINA I CRITERI DI MASSIMA IN ORDINE:

- AI PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE DELLE CALAMITÀ;**
- AI PIANI PREDISPOSTI PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE E COORDINARE GLI INTERVENTI DI SOCCORSO;**
- ALL'IMPIEGO COORDINATO DELLE COMPONENTI IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE;**
- ALLA ELABORAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.**

IL CONSIGLIO È PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, OVVERO, PER SUA DELEGA, DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

I CORPI DELLO, IN CASO DI CRITICITÀ RAPIDAMENTE CRESCENTE VERSO LIVELLI ELEVATI E/O SIA STATA DICHIARATA APERTA UNA FASE DI ALLARME DA PARTE DELL'AUTORITÀ A TAL FINE COMPETENTE, PARTECIPANO AD ATTIVITÀ DI PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO E IDRAULICO.

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUISCE AL GOVERNO E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE E CURA LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, DI SIMULAZIONE DI EMERGENZA E DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA.

QUALORA ACCADA UN INCIDENTE RILEVANTE O UN EVENTO INCONTROLLATO DI NATURA TALE CHE SI POSSA RAGIONEVOLMENTE PREVEDERE CHE PROVOCI UN INCIDENTE RILEVANTE, IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE VERIFICA CHE L'ATTIVAZIONE DEL PIANO AVVENGA IN MANIERA TEMPESTIVA.

IL DIPARTIMENTO, GARANTISCE E COORDINA SUL TERRITORIO NAZIONALE LE ATTIVITÀ AEREE DI SPEGNIMENTO.

IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON LE REGIONI, DEFINISCE, IN SEDE LOCALE E SULLA BASE DEI PIANI DI EMERGENZA, GLI INTERVENTI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA NECESSARI PER FRONTEGGIARE GLI EVENTI CALAMITOSI DA COORDINARE CON IL PREFETTO ANCHE PER GLI ASPETTI DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

QUOTIDIANAMENTE IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE RENDE DISPONIBILI LE PREVISIONI METEOROLOGICHE E NEL CASO DI PIÙ AVVISI METEO REGIONALI E/O DI EVENTI DI RILEVANZA SOVRA REGIONALE, IL DIPARTIMENTO PROVVEDE AD EMETTERE UN AVVISO METEO NAZIONALE.

QUOTIDIANAMENTE EMETTE INOLTRE UN BOLLETTINO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA NAZIONALE.

È UN INFERMIERE O UN OPERATORE TECNICO INCARICATO DI GESTIRE I MEZZI DI TRASPORTO SANITARIO IN FUNZIONE DELLE PRIORITÀ CHE EMERGONO DURANTE LE OPERAZIONI DI TRIAGE.

SI RAPPORTA AL DIRETTORE DEL TRIAGE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=D>)

È UN MEDICO, O IN SUA ASSENZA, UN INFERMIERE INCARICATO DI COORDINARE LE OPERAZIONI DI TRIAGE SULLE VITTIME DEL PMA.

SI RAPPORTA AL DIRETTORE DEI SOCCORSI SANITARI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=D>)

IL DIRETTORE TECNICO DEI SOCCORSI DEVE ESSERE IDENTIFICATO NEL COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, O NEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTE SUL LUOGO DELL'INCIDENTE.

IL DIRETTORE TECNICO DEI SOCCORSI SI AVVALE DEI RESPONSABILI DEI SEGUENTI SETTORI PRESENTI SUL POSTO:

- SOCCORSO SANITARIO (DIRETTORE DEI SOCCORSI SANITARI);
- ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA;
- VIABILITÀ.

IN CASO DI INCIDENTE RILEVANTE VIENE IMMEDIATAMENTE INDIVIDUATO IL DIRETTORE TECNICO DEI SOCCORSI (DTS), CHE GARANTISCE LA COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DEFINISCE LE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DA ATTUARE, QUALI:

- SOCCORSO TECNICO URGENTE (VIGILI DEL FUOCO);
- SOCCORSO SANITARIO (SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, CROCE ROSSA ITALIANA, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO), RICOGNIZIONE E TRIAGE (SISTEMA 118);
- IMPIEGO DEI MEZZI MOBILI DI SOCCORSO SANITARIO, INSTALLAZIONE DI UN POSTO MEDICO AVANZATO, TRASPORTO E RICOVERO DEI FERITI, ATTIVITÀ MEDICO-LEGALI (AZIENDA SANITARIA LOCALE, POLIZIA MORTUARIA), ATTIVITÀ DI SANITÀ PUBBLICA (AZIENDA SANITARIA LOCALE);
- PRIMA VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ((VIGILI DEL FUOCO);
- INTERRUZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI (AZIENDE EROGATRICI DEI SERVIZI);
- (FORZE DI POLIZIA E POLIZIE LOCALI);
- INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA DESTINATA AD ATTIVITÀ DI SOCCORSO, INTERDIZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI, GESTIONE DELLA VIABILITÀ, ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI VIABILITÀ ALTERNATIVA (FORZE DI POLIZIA, POLIZIE LOCALI, ENTI GESTORI DELLE RETI STRADALI);
- ATTIVITÀ DI ORDINE PUBBLICO E DI INVESTIGAZIONE SULLE CAUSE DELL'INCIDENTE, GESTIONE DEGLI EFFETTI PERSONALI RECUPERATI (FORZE DI POLIZIA).

LA DIREZIONE DI COMANDO E CONTROLLO (DICOMAC) È IL CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE COMPONENTI E STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE ATTIVATO SUL TERRITORIO INTERESSATO DALL'EVENTO, SE RITENUTO NECESSARIO, DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA NAZIONALE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=D>)

LE FUNZIONI DI SUPPORTO COSTITUISCONO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI BASE DEI CENTRI OPERATIVI E RAPPRESENTANO I DIVERSI SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

CIASCUNA FUNZIONE È COSTITUITA DA RAPPRESENTANTI DELLE STRUTTURE CHE CONCORRONO, CON PROFESSIONALITÀ E RISORSE, PER LO SPECIFICO SETTORE ED È AFFIDATA AL COORDINAMENTO DI UN RESPONSABILE.

LE FUNZIONI DI SUPPORTO VENGONO ATTIVATE, NEGLI EVENTI EMERGENZIALI, IN MANIERA FLESSIBILE, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONTINGENTI E IN BASE ALLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=F>)

PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ IN MATERIA DI PREVISIONE DELLE VARIE IPOTESI DI RISCHIO, IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE SI AVVALE DELL'OPERA DI GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA.

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O PER SUA DELEGA DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE SONO INDIVIDUATI E DISCIPLINATI I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA.

CON APPOSITE CONVENZIONI PLURIENNALI SONO REGOLATE LE RELATIVE ATTIVITÀ.

UN GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE È UN'ORGANIZZAZIONE ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE RAGGRUPPA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ALLE DIPENDENZE DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=G>)

UNA ORGANIZZAZIONE REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE È UN ORGANISMO LIBERAMENTE COSTITUITO E SENZA FINI DI LUCRO CHE SVOLGE O PROMUOVE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO PER EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.

SI AVVALE PREVALENTEMENTE DELLE PRESTAZIONI PERSONALI, VOLONTARIE E GRATUITE DEI PROPRI ADERENTI, CURANDONE ANCHE LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.

L'ORGANIZZAZIONE È ISCRITTA NEGLI ELENCHI REGIONALI, ED EVENTUALMENTE NELL'ELENCO NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=O>)

IL POSTO MEDICO AVANZATO È UN DISPOSITIVO FUNZIONALE DI SELEZIONE E TRATTAMENTO SANITARIO DELLE VITTIME, LOCALIZZATO AI MARGINI ESTERNI DELL'AREA DI SICUREZZA O IN UNA ZONA CENTRALE RISPETTO AL FRONTE DELL'EVENTO.

PUÒ ESSERE SIA UNA STRUTTURA – TENDE, CONTAINERS – SIA UN'AREA STRUTTURATA PER RADUNARE LE VITTIME, CONCENTRARE LE RISORSE DI PRIMO TRATTAMENTO E ORGANIZZARE L'EVACUAZIONE SANITARIA DEI FERITI.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=71C574C65BE671DE9A5408B2F95AD3FB.worker1?letter=P>)

IL PREFETTO PREDISPONE IL PIANO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA E NE CURA L'ATTUAZIONE.

AL VERIFICARSI DELL'EVENTO CALAMITOSO, IL PREFETTO:

- ASSUME LA DIREZIONE UNITARIA DEI SERVIZI DI EMERGENZA DA ATTIVARE A LIVELLO PROVINCIALE, COORDINANDOLI CON GLI INTERVENTI DEI SINDACI DEI COMUNI INTERESSATI;**
- ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE I PRIMI SOCCORSI;**
- VIGILA SULL'ATTUAZIONE, DA PARTE DELLE STRUTTURE PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI URGENTI.**

IL PREFETTO, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, OPERA QUALE DELEGATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON I POTERI DI ORDINANZA.

PER L'ORGANIZZAZIONE IN VIA PERMANENTE E L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA IL PREFETTO SI AVVALE DELLA STRUTTURA DELLA PREFETTURA, NONCHÉ DI ENTI E DI ALTRE ISTITUZIONI TENUTI AL CONCORSO.

AL FINE DI LIMITARE GLI EFFETTI DERIVANTI DA INCIDENTI RILEVANTI, IL PREFETTO, D'INTESA CON LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI INTERESSATI, PREDISPONE IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO ALLO STABILIMENTO E NE COORDINA L'ATTUAZIONE E LO INOLTRA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE, AI SINDACI, ALLA REGIONE E ALLA PROVINCIA COMPETENTI PER TERRITORIO, AL MINISTERO DELL'INTERNO ED AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL PREFETTO RIESAMINA, SPERIMENTA, RIVEDE E AGGIORNA IL PIANO AD INTERVALLI NON SUPERIORI A TRE ANNI, DISPONE PER LA SUA ATTUAZIONE E ASSUME LE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. IL PREFETTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

- **DETERMINA LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE;**
- **PROPONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA DELIBERAZIONE DELLO STATO D'EMERGENZA;**
- **DETIENE I POTERI DI ORDINANZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE;**
- **PROMUOVE E COORDINA LE ATTIVITÀ DI OGNI ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE PUBBLICA E PRIVATA PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE, FINALIZZATE ALLA TUTELA DAI DANNI O DAL PERICOLO DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI, DA CATASTROFI O DA ALTRI GRANDI EVENTI, CHE DETERMININO SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI AVVALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PONE IN ESSERE OGNI INDISPENSABILE AZIONE DI CARATTERE PREVENTIVO IN MATERIA DI LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI E GARANTISCE IL FUNZIONALE ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ AEREE DI SPEGNIMENTO CON LA FLOTTA ANTINCENDIO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IN CASO DI SITUAZIONE DI EMERGENZA ECCEZIONALE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON PROPRIO DECRETO PUÒ DISPORRE IL COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE NAZIONALI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- È AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI ORGANIZZATI DALLE PROVINCE INTERESSATE E DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DIRETTI RICHIESTI IN VIA SUSSIDIARIA DAI PRESIDENTI DELLE PROVINCE NEI CASI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE;
- È RESPONSABILE DELL'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER EVENTI DI LIVELLO REGIONALE;
- AL VERIFICARSI DELL'EVENTO CALAMITOSO ASSUME LE INIZIATIVE INTESE A PROMUOVERE LA DICHIARAZIONE FORMALE DELLO STATO DI EMERGENZA.

COMPETE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

- L'ADOZIONE E LA DICHIARAZIONE DEI DIVERSI LIVELLI DI ALLERTA DEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE SULLA BASE DEI RAGGIUNTI LIVELLI DI CRITICITÀ;
- L'ADOZIONE DELL'AVVISO DI CRITICITÀ;
- DECRETARE LO STATO DI CRISI, IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI DI LIVELLO REGIONALE IN ATTO O IMMINENTI OVVERO SU RICHIESTA DELLO STATO NEL CASO DI MISSIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZE IN ALTRE REGIONI O ALL'ESTERO;
- ATTRIBUIRE AL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, LIMITATAMENTE ALLA DURATA DELLO STATO DI CRISI, LA DIREZIONE DEL PERSONALE DEGLI ALTRI SERVIZI E STRUTTURE REGIONALI;
- DECRETARE LA FINE DELLO STATO DI CRISI, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ENTI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE DEI DANNI E, NEL CASO DI EVENTI PER I QUALI SIA STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE.

NEI CASI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA È AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SOCCORSI A LIVELLO PROVINCIALE ED È ALTRESÌ RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE E AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE.

IL PRESIDIO TERRITORIALE CONCORRE AL GOVERNO E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE ASSICURATO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DALLE REGIONI.

IL PRESIDIO TERRITORIALE, NEL CASO IN CUI LA CRITICITÀ CRESCA RAPIDAMENTE VERSO LIVELLI MODERATI E/O SIA STATA DICHIARATA APERTA UNA FASE ALMENO DI PRE-ALLARME:

- **COMPIE ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E DI SOPRALLUOGO DELLE AREE ESPOSTE A RISCHIO SOPRATTUTTO MOLTO ELEVATO;**
- **AVVIA IL RILEVAMENTO DEI LIVELLI IDRICI DEI CORSI D'ACQUA GIÀ INTERESSATI DA CRITICITÀ MODERATA.**

NEL CASO DI CRITICITÀ RAPIDAMENTE CRESCENTE VERSO LIVELLI ELEVATI E/O SIA STATA DICHIARATA APERTA UNA FASE DI ALLARME:

- **IL PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO DOVRÀ INTENSIFICARE, SPECIALIZZARE ED ESTENDERE LE ATTIVITÀ ANCHE ALLE AREE ESPOSTE E RISCHIO ELEVATO E MANTENUTE IN ESSERE PER LE 24 ORE SUCCESSIVE AL DICHIARATO ESAURIMENTO DELL'EVENTO METEO IDROLOGICO STESSO;**
- **IL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO DOVRÀ INTENSIFICARE E RAFFORZARE IL CONTROLLO DELL'EVOLVERSI DEI LIVELLI IDRICI LUNGO IL CORSO D'ACQUA E ATTIVARE IL PRONTO INTERVENTO IDRAULICO ED I PRIMI INTERVENTI URGENTI.**

IL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO CONCORRE CON LA REGIONE AD UN ADEGUATO GOVERNO DELLE PIENE.

IL SOGGETTO RESPONSABILE DEL PRESIDIO TERRITORIALE:

- **PREDISPONE IL SERVIZIO, LA CUI ORGANIZZAZIONE DOVRÀ ESSERE RECEPITA DAI PIANI D'EMERGENZA PROVINCIALI E COMUNALI;**
- **GESTISCE IN AUTONOMIA LE ATTIVITÀ DEL PRESIDIO, INFORMANDONE L'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL SUO ALLERTAMENTO ED IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO;**
- **PUÒ RICHIEDERE PERSONALE AI COMUNI E AL VOLONTARIATO.**

LA PROVINCIA PARTECIPA ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, ASSICURANDO LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI RELATIVI ALLA RILEVAZIONE, ALLA RACCOLTA ED ALLA ELABORAZIONE DEI DATI, ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI PROVINCIALI DI PREVISIONE E PREVENZIONE E ALLA LORO REALIZZAZIONE, COORDINA I COMUNI NELLE LORO ATTIVITÀ DI PREVISIONE, DI PREVENZIONE E DI REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA, DEI QUALI VERIFICA LA CONGRUENZA CON IL PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE.

SONO ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA LE FUNZIONI RELATIVE:

- **ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE E DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI RISCHI STABILITE DAI PROGRAMMI E PIANI REGIONALI;**
- **ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI REGIONALI;**
- **ALLA VIGILANZA SULLA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI URGENTI IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI.**

NELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO LE PROVINCE ORGANIZZANO:

- **IL SISTEMA DI OSSERVAZIONE E DI MONITORAGGIO DEI MOVIMENTI FRANOSI E DELLE PIENE, ATTESI E/O IN ATTO;**
- **I SERVIZI DI CONTRASTO NEL TEMPO REALE.**

NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, LA PROVINCIA PROVVEDE:

- **ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI URGENTI IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI DI LIVELLO LOCALE O PROVINCIALE;**
- **AL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE;**
- **ALLA PREDISPOSIZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI;**
- **ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA;**
- **ALL'INTEGRAZIONE DELLE STRUTTURE DI RILEVAZIONE E DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI RISCHI.**

LA REGIONE:

- **INSIEME AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ASSICURA IL GOVERNO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE;**
- **ORGANIZZA IL SERVIZIO DI PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO;**
- **ESERCITA LE FUNZIONI E I COMPITI DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELLE PIENE;**
- **PARTECIPA ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE;**
- **PREDISPONE E ATTUA I PROGRAMMI REGIONALI DI PREVISIONE E PREVENZIONE;**
- **PROVVEDE ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ALL'APPONTAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE;**
- **CON IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE GARANTISCE LA FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE DEL PERSONALE COINVOLTO NEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO;**
- **PREDISPONE I PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI;**
- **ATTUA GLI INTERVENTI URGENTI IN CASO DI CRISI DETERMINATA DAL VERIFICARSI O DALL'IMMINENZA DI EVENTI;**
- **GARANTISCE IL RACCORDO TRA IL CENTRO FUNZIONALE E LE SALE OPERATIVE REGIONALI E PROVINCIALI E OGNI ALTRA STRUTTURA PREPOSTA ALLA SINTESI DI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ DECISIONALE ED OPERATIVA DANDONE SUCCESSIVA INFORMAZIONE AL DIPARTIMENTO;**
- **ATTUA GLI INTERVENTI NECESSARI PER FAVORIRE IL RITORNO ALLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI;**
- **INDIVIDUA E AGGIORNA L'ELENCO DELLE ZONE SISMICHE;**
- **APPROVA IL PIANO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI;**
- **PROVVEDE ALLO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI COORDINANDO LE PROPRIE STRUTTURE CON QUELLE STATALI;**
- **ATTUA GLI INTERVENTI NECESSARI PER FAVORIRE IL RITORNO ALLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI;**
- **PROVVEDE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO;**
- **INFORMA LA POPOLAZIONE IN MERITO ALLE CAUSE DETERMINANTI L'INNESCO DI INCENDIO E ALLE NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE IN SITUAZIONI DI PERICOLO;**
- **SULLA BASE DEI LIVELLI DI RISCHIO, ANCHE PREVISTI, PROVVEDE A DETERMINARE LE PROCEDURE E LE MODALITÀ DI ALLERTAMENTO DEL PROPRIO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE AI DIVERSI LIVELLI DI COMPETENZA TERRITORIALE;**
- **COSTITUISCE E RENDE OPERATIVI I COMITATI PER I BACINI DI RILIEVO REGIONALE;**
- **PROVVEDE AFFINCHÉ IL RAPPORTO DI SICUREZZA E LO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO SIANO ACCESSIBILI ALLA POPOLAZIONE INTERESSATA.**

LA REGIONE:

- **CONCORRE ALLA PROTEZIONE DAGLI EFFETTI DI CALAMITÀ;**

LA REGIONE CURA:

- **L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI;**
- **LA DEFINIZIONE DI INDIRIZZI E PRINCIPI DIRETTIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A CUI DEVONO ATTENERSI GLI ENTI LOCALI;**
- **LE ATTIVITÀ DI STUDIO, CENSIMENTO E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SUL TERRITORIO REGIONALE;**
- **L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI IDONEI A TUTELARE TERRITORIO E POPOLAZIONI DAI PERICOLI DI DANNI DA EVENTI CALAMITOSI E ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO;**
- **LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO PER LA RILEVAZIONE E IL CONTROLLO DEI FENOMENI NATURALI O CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DELL'UOMO, IL CONVENZIONAMENTO PER LA LORO UTILIZZAZIONE, NONCHÉ IL COORDINAMENTO DI QUELLI ESISTENTI E PROGRAMMATI;**
- **L'ATTIVAZIONE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, DI SISTEMI TECNICI DI MONITORAGGIO, RILEVAMENTO E MAPPATURA DI DATI TERRITORIALI DI RISCHIO.**

LA REGIONE CONCORRE AD ESERCITARE TUTELE RISPETTO AI SEGUENTI RISCHI:

- **EVENTI SISMICI;**
- **ALLUVIONI E NUBIFRAGI;**
- **DISSESTI IDROGEOLOGICI, COMPRESI I RISCHI DERIVANTI DA INVASI IDRICI;**
- **INQUINAMENTI DEL SUOLO, DELLE FALDE ACQUIFERE E DEI CORSI D'ACQUA;**
- **INCENDI DI RILEVANTE ENTITÀ;**
- **INCIDENTI DI IMPIANTI INDUSTRIALI;**
- **RADIAZIONI NUCLEARI;**
- **OGNI ALTRA CALAMITÀ.**

LE RETI STRUMENTALI DI MONITORAGGIO E DI SORVEGLIANZA ASSICURANO IL GOVERNO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE INSIEME AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ALLE REGIONI, AL SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE DISTRIBUITO, AI PRESIDII TERRITORIALI, AI CENTRI DI COMPETENZA E A OGNI ALTRO SOGGETTO CHIAMATO A CONCORRERE FUNZIONALMENTE E OPERATIVAMENTE A TALI RETI.

LA SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE (SOUP) È UN ORGANISMO ISTITUITO DALLE REGIONI AL FINE DI ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE PROPRIE STRUTTURE ANTINCENDIO CON QUELLE STATALI.

COORDINA GLI INTERVENTI, OLTRE CHE DELLE PROPRIE STRUTTURE E DEI PROPRI MEZZI AEREI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DELLE SQUADRE A TERRA, ANCHE DELLE RISORSE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN BASE AD ACCORDI DI PROGRAMMA; DI PERSONALE APPARTENENTE AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, RICONOSCIUTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA; DI RISORSE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO, IN CASO DI RICONOSCIUTA E URGENTE NECESSITÀ; DI MEZZI AEREI DI ALTRE REGIONI IN BASE AD ACCORDI DI PROGRAMMA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

LA SALA SITUAZIONE ITALIA (SSI) È LA STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE OSPITA IL CENTRO DI COORDINAMENTO DENOMINATO SISTEMA, CHE HA IL COMPITO DI MONITORARE E SORVEGLIARE IL TERRITORIO NAZIONALE, AL FINE DI INDIVIDUARE LE SITUAZIONI EMERGENZIALI PREVISTE IN ATTO E SEGUIRNE L'EVOLUZIONE, NONCHÉ DI ALLERTARE ED ATTIVARE LE DIVERSE COMPONENTI E STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE CHE CONCORRONO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

IL SERVIZIO DI PIENA E DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO PER I TRONCHI FLUVIALI CLASSIFICATI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA, È UNA ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE DI MONITORAGGIO OSSERVATIVO E NON STRUMENTALE NEL TEMPO REALE, NONCHÉ DI CONTRASTO DELLA PERICOLOSITÀ E DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI AL MANIFESTARSI DI UN EVENTO DI PIENA CHE POTREBBE DARE ORIGINE AD UN EVENTO ALLUVIONALE.

IL SERVIZIO DI PIENA E DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO DEVE ESSERE ESTESO A TUTTE LE SITUAZIONI DI ACCLARATA CRITICITÀ E POSSIBILE PERICOLOSITÀ IDRAULICA PRESENTI NELL'AMBITO DELL'INTERO RETICOLO IDROGRAFICO DEL BACINO.

IL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO, ESTESO ALLE AREE CLASSIFICATE AD ELEVATO E MOLTO ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO PERTINENTI IL RETICOLO IDROGRAFICO, CONSISTE IN ATTIVITÀ DI:

- RILEVAMENTO DEI LIVELLI IDRICI DEL CORSO D'ACQUA;**
- OSSERVAZIONE E CONTROLLO DELLE ARGINATURE E RICOGNIZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE INONDABILI;**
- PRONTO INTERVENTO IDRAULICO E PRIMI INTERVENTI URGENTI.**

A TALI ATTIVITÀ POSSONO PARTECIPARE I CORPI DELLO STATO ED IL VOLONTARIATO, GLI ENTI DI ALLA BONIFICA, DI DIFESA DEL SUOLO E DEL TERRITORIO, DI GESTIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI IRRIGAZIONE E REGOLAZIONE DELLE ACQUE E DI GESTIONE DELLA VIABILITÀ.

IL GESTORE DEL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO AVVIA LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DELLA FASE DI ATTENZIONE O DI ALLARME .

SONO CENTRI DI COMPETENZA NAZIONALE IL SERVIZIO METEOROLOGICO DELL' AERONAUTICA MILITARE PER IL TRAMITE DEL PROPRIO CNMCA DI PRATICA DI MARE.

IL CENTRO DI COMPETENZA NAZIONALE PRESSO IL SERVIZIO METEOROLOGICO DELL'AERONAUTICA MILITARE GARANTISCE I RAPPORTI CON I DIVERSI CENTRI EUROPEI IN MATERIA E SARÀ RESPONSABILE, IN PARTICOLARE:

- **DELLA DISPONIBILITÀ E DELLA DISTRIBUZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DELLA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI, DEI PRODOTTI DEL CENTRO EUROPEO DI PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE E DI EUMETSAT;**
- **DI PROMUOVERE, FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO DI NUOVI METODI DI ANALISI METEOROLOGICA E METEOCLIMATICA, NONCHÉ DI APPLICAZIONI NELL'AMBITO DELLA MODELLISTICA AD AREA LIMITATA, NELL'ASSIMILAZIONE DEI DATI E NELLA MOSAICATURA METEO RADARISTICA DI INTERESSE PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.**

IL SISTEMA DI ALLERTA STATALE E REGIONALE È COSTITUITO DAGLI STRUMENTI, DAI METODI E DALLE MODALITÀ STABILITI PER SVILUPPARE E PER ACQUISIRE LA CONOSCENZA, LE INFORMAZIONI E LE VALUTAZIONI, IN TEMPO REALE, RELATIVE AL PREANNUNCIO, ALL'INSORGENZA E ALL'EVOLUZIONE DEI RISCHI CONSEGUENTI AGLI EVENTI, AL FINE DI ALLERTARE E DI ATTIVARE IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE AI DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI.

IL GOVERNO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE SONO ASSICURATI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DALLE REGIONI, ATTRAVERSO LA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI, DAL SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE DISTRIBUITO, DALLE RETI STRUMENTALI DI MONITORAGGIO E DI SORVEGLIANZA, DAI PRESIDI TERRITORIALI, DAI CENTRI DI COMPETENZA E DA OGNI ALTRO SOGGETTO CHIAMATO A CONCORRERE FUNZIONALMENTE E OPERATIVAMENTE A TALI RETI.

LA REGIONE PARTECIPA AL SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE DISTRIBUITO ATTRAVERSO UNA STRUTTURA OPERATIVA NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE O ATTRAVERSO CONVENZIONAMENTO CON ENTI O ORGANISMI REGIONALI DI COMPROVATA ESPERIENZA.

IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE HA IL FINE DI TUTELARE L'INTEGRITÀ DELLA VITA, I BENI, GLI INSEDIAMENTI E L'AMBIENTE DAI DANNI O DAL PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI, DA CATASTROFI E DA ALTRI EVENTI CALAMITOSI.

LE SUE SPECIFICHE ATTIVITÀ SONO QUELLE VOLTE ALLA PREVISIONE E PREVENZIONE DELLE VARIE IPOTESI DI RISCHIO, AL SOCCORSO DELLE POPOLAZIONI SINISTRATE ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ NECESSARIA ED INDIFFERIBILE DIRETTA A SUPERARE L'EMERGENZA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

IL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE OPERA NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL SINDACO È AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

AL VERIFICARSI DELL'EMERGENZA IL SINDACO ASSUME LA DIREZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DEL COMUNE, NONCHÉ IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE E PROVVEDE AGLI INTERVENTI NECESSARI DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL PREFETTO E AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. A TAL FINE PUÒ AVVALERSI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI A LIVELLO COMUNALE O INTERCOMUNALE, DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA E ALLA REGIONE.

QUANDO LA CALAMITÀ NATURALE O L'EVENTO NON POSSONO ESSERE FRONTEGGIATI CON I MEZZI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE, IL SINDACO CHIEDE L'INTERVENTO DI ALTRE FORZE E STRUTTURE AL PREFETTO.

IN CASO DI EMERGENZE SANITARIE O DI IGIENE PUBBLICA O AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA, A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE LOCALE, IL SINDACO ADOTTA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI IN QUALITÀ DI UFFICIALE DEL GOVERNO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO. I PROVVEDIMENTI SONO PREVENTIVAMENTE COMUNICATI AL PREFETTO.

IN CASI DI EMERGENZA CONNESSI CON IL TRAFFICO O CON L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO O ACUSTICO, QUANDO A CAUSA DI CIRCOSTANZE STRAORDINARIE SI VERIFICANO PARTICOLARI NECESSITÀ DELL'UTENZA O PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA, IL SINDACO PUÒ MODIFICARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI UFFICI PUBBLICI.

SE L'ORDINANZA È RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUÒ PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI.

CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IN CASO DI INCIDENTE LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE È AFFIDATA AL SINDACO CHE PUÒ CHIEDERE IL SUPPORTO DELLA PROVINCIALE, DELLA REGIONE E DELLA PREFETTURA.

IN CASO DI INCIDENTE RILEVANTE IL SINDACO INFORMA LA POPOLAZIONE CON IL MESSAGGIO D'ALLARME PRESTABILITO NEL CORSO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA PREVENTIVA.

IL SISTEMA DI ALLERTA STATALE E REGIONALE È COSTITUITO DAGLI STRUMENTI, DAI METODI E DALLE MODALITÀ STABILITI PER SVILUPPARE E PER ACQUISIRE LA CONOSCENZA, LE INFORMAZIONI E LE VALUTAZIONI, IN TEMPO REALE, RELATIVE AL PREANNUNCIO, ALL'INSORGENZA E ALL'EVOLUZIONE DEI RISCHI CONSEGUENTI AGLI EVENTI.

IL SISTEMA DI ALLERTA STATALE E REGIONALE HANNO IL COMPITO DI ALLERTARE E DI ATTIVARE IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE AI DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI.

IL GOVERNO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE SONO ASSICURATI:

- DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DALLE REGIONI, ATTRAVERSO LA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI**
- DAL SERVIZIO METEOROLOGICO NAZIONALE DISTRIBUITO**
- DALLE RETI STRUMENTALI DI MONITORAGGIO E DI SORVEGLIANZA**
- DAI PRESIDII TERRITORIALI**
- DAI CENTRI DI COMPETENZA**
- DA OGNI ULTERIORE SOGGETTO CHIAMATO A CONCORRERE FUNZIONALMENTE E OPERATIVAMENTE.**

AL SISTEMA NAZIONALE DI ALLERTAMENTO COMPETE LA DECISIONE E LA RESPONSABILITÀ DI ALLERTARE IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE GESTITO DAL DIPARTIMENTO E DALLE REGIONI ATTRAVERSO LA RETE DEI CENTRI FUNZIONALI E IL CUI GOVERNO È NELLA RESPONSABILITÀ DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE PRESIDENZE DELLE GIUNTE REGIONALI.

CONSISTE IN UN SISTEMA DI PROCEDURE, STRUMENTI, METODI E RESPONSABILITÀ DEFINITE E CONDIVISE, NONCHÉ IN UN LINGUAGGIO STANDARDIZZATO E CODIFICATO, PER LE ATTIVITÀ DI PREVISIONE DEL RISCHIO E DI ALLERTAMENTO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALL'ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DELLE FASI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA. LA STRUTTURA DEL SISTEMA HA LA SUA BASE GIURIDICA NELLA DIR. P.C.M. DEL 27 FEBBRAIO 2004.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE È COSTITUITO DAGLI STRUMENTI, DAI METODI E DALLE MODALITÀ STABILITI PER SVILUPPARE E PER ACQUISIRE LA CONOSCENZA, LE INFORMAZIONI E LE VALUTAZIONI, IN TEMPO REALE, RELATIVE AL PREANNUNCIO, ALL'INSORGENZA E ALL'EVOLUZIONE DEI RISCHI CONSEGUENTI AGLI EVENTI, AL FINE DI ALLERTARE E DI ATTIVARE IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE AI DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI.

SULLA BASE DEI LIVELLI DI RISCHIO, ANCHE PREVISTI, OGNI REGIONE PROVVEDE A DETERMINARE LE PROCEDURE E LE MODALITÀ DI ALLERTAMENTO DEL PROPRIO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE AI DIVERSI LIVELLI DI COMPETENZA TERRITORIALE.

LA SQUADRA DI SOCCORSO È L'UNITÀ CON OPERATORI SANITARI CHE SI OCCUPANO DELLE VITTIME SUL LUOGO DELL'EVENTO E DEL LORO TRASPORTO FINO AL POSTO MEDICO AVANZATO.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

LA SQUADRA SANITARIA È L'UNITÀ CON PERSONALE SANITARIO E MEZZI CHE OPERA NEL POSTO MEDICO AVANZATO E SEGUE IL PAZIENTE FINO AL SUO RICOVERO IN OSPEDALE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

HANNO RILIEVO NAZIONALE I COMPITI RELATIVI:

- ALL'INDIRIZZO, ALLA PROMOZIONE E AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, CENTRALI E PERIFERICHE, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE COMUNITÀ MONTANE, DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI E TERRITORIALI E DI OGNI ALTRA ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE PUBBLICA E PRIVATA PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE;
- ALLA DELIBERAZIONE E ALLA REVOCA DELLO STATO DI EMERGENZA;
- ALLA EMANAZIONE DI ORDINANZE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI EMERGENZA, PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO, O MAGGIORI DANNI A PERSONE O A COSE, PER FAVORIRE IL RITORNO ALLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E NELLE QUALI È INTERVENUTA LA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA;
- ALLA FISSAZIONE DI NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, CIVILI E COMMERCIALI;
- ALLE FUNZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI:
 - GLI INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI PREVISIONE E PREVENZIONE IN RELAZIONE ALLE VARIE IPOTESI DI RISCHIO;
 - LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI;
 - IL SOCCORSO TECNICO URGENTE, LA PREVENZIONE E LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI;
 - LO SVOLGIMENTO DI PERIODICHE ESERCITAZIONI RELATIVE AI PIANI NAZIONALI DI EMERGENZA;
- ALLA PROMOZIONE DI STUDI SULLA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI.
- ALLA DICHIARAZIONE DELL'ESISTENZA DI ECCEZIONALE CALAMITÀ O AVVERSITÀ ATMOSFERICA.

LO STATO, CON LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E GLI ENTI LOCALI, PROMUOVE L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN MERITO ALLE CAUSE DETERMINANTI L'INNESCO DI INCENDIO E ALLE NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE IN SITUAZIONI DI PERICOLO.

COSTITUISCONO LE STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE:

- **IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO QUALE COMPONENTE FONDAMENTALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**
- **LE FORZE ARMATE**
- **LE FORZE DI POLIZIA**
- **IL CORPO FORESTALE DELLO STATO**
- **LA COMUNITÀ SCIENTIFICA**
- **LA CROCE ROSSA ITALIANA**
- **LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
- **LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**
- **IL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CNSAS-CAI.**

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=931562A467BD0224485535D72DE73F11.worker1?letter=S>)

IL TERMINE TRIAGE INDICA IL PROCESSO DI SUDDIVISIONE DEI PAZIENTI IN CLASSI DI GRAVITÀ, IN BASE ALLE LESIONI RIPORTATE E ALLE PRIORITÀ DI TRATTAMENTO E/O DI EVACUAZIONE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=T>)

LE REGIONI POSSONO PROVVEDERE ALLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO GEOLOGICO REGIONALE AL FINE DI GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE CONOSCITIVE, SPERIMENTALI, DI CONTROLLO ED ALLERTAMENTO, NONCHÉ IL SERVIZIO DI POLIZIA IDRAULICA E ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI.

IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E LE REGIONI COSTITUISCONO UNITÀ DI COMANDO E CONTROLLO CON CARATTERE DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER IL GOVERNO DELLE PIENE.

ALLE ATTIVITÀ DELL'UNITÀ DI COMANDO E CONTROLLO CONCORRONO:

- **IL CENTRO FUNZIONALE DI RIFERIMENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI, LA PREVISIONE E LA SORVEGLIANZA NEL TEMPO REALE SIA A SCALA DI BACINO CHE A SCALA REGIONALE E PROVINCIALE;**
- **L'AUTORITÀ DI BACINO INTERESSATA SIA PER LA PIANIFICAZIONE CHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE E DEL RISCHIO RESIDUO PERSISTENTI A SCALA DI BACINO;**
- **IL REGISTRO ITALIANO DIGHE PER LA SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DELLE DIGHE.**

ALL'UNITÀ DI COMANDO E CONTROLLO DEVONO PERVENIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE L'EVENTO DI PIENA ATTESO O IN ATTO, DIPENDENTI DA DIGHE O INVASI.

L'UNITÀ DI COMANDO E DI CONTROLLO VIGILA SULL'ATTIVAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA A VALLE DELLA DIGA E NE DA COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E ALLA REGIONE INTERESSATA.

NEL CASO IN CUI IL GESTORE PROPONGA DI OPERARE MANOVRE PREVENTIVE CONTEMPLATE DAL PIANO DI LAMINAZIONE O MANOVRE DIFFORMI RISPETTO AL DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE O AL PIANO DI LAMINAZIONE, DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL'UNITÀ DI COMANDO E CONTROLLO ATTRAVERSO L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIFERIMENTO.

NEL CASO L'UNITÀ DI COMANDO E CONTROLLO DISSENTA DALLA PROPOSTA FATTA, ATTRAVERSO IL CENTRO FUNZIONALE DI RIFERIMENTO E CON IL CONCORSO TECNICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO E DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE, CONCERTERÀ CON IL GESTORE UNA NUOVA PROPOSTA.

L'UNITÀ MOBILE DI SOCCORSO SANITARIO (UMSS) È LA STRUTTURA DA CAMPO, DI MOBILITAZIONE IMMEDIATA, ATTREZZATA PER FUNZIONARE COME POSTO MEDICO AVANZATO.

VIENE ATTIVATA QUANDO UNA CALAMITÀ DANNEGGIA ANCHE LE STRUTTURE SANITARIE FISSE.

COMPRENDE:

- **DUE O TRE TENDE PNEUMATICHE;**
- **BARELLE LEGGERE PER 50 FERITI;**
- **GENERATORI DI ENERGIA (ELETTRICITÀ E GAS COMPRESSO);**
- **MATERIALE SANITARIO SUDDIVISO PER COLORE, A SECONDA DELLA DIVERSA DESTINAZIONE D'USO.**

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=U>)

È UN DISPOSITIVO DI INTERVENTO COMPOSTO DA UOMINI E MEZZI, PER DARE ALLE VITTIME DI UNA CATASTROFE UN LIVELLO DI CURE INTERMEDIO TRA IL PRIMO SOCCORSO E IL TRATTAMENTO DEFINITIVO.

PUÒ COMPIERE INTERVENTI CHIRURGICI DI URGENZA, ASSISTENZA INTENSIVA PROTRATTA PER PIÙ ORE E OSSERVAZIONE CLINICA.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp;jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=U>)

LA REGIONE PROGRAMMA, NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, LA DISLOCAZIONE INTEGRATA E CAPILLARE SUL TERRITORIO REGIONALE DI DISTACCAMENTI DI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI.

I COMUNI POSSONO ORGANIZZARE SUL PROPRIO TERRITORIO, D'INTESA CON LA PROVINCIA, LA REGIONE E LA DIREZIONE REGIONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, GRUPPI SPECIALIZZATI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, DENOMINATI NUCLEI DI PRONTO INTERVENTO, CON IL COMPITO DI PRESTARE UN PRIMO SOCCORSO TECNICO URGENTE.

PER LA COSTITUZIONE DEI NUCLEI DI PRONTO INTERVENTO I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEVONO APPARTENERE AD ASSOCIAZIONI O GRUPPI COMUNALI ISCRITTI ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'ALBO REGIONALE E DEVONO COMUNQUE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PSICOFISICI E ATTITUDINALI PREVISTI DAI VIGENTI REGOLAMENTI PER I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E AVER FREQUENTATO, CON ESITO POSITIVO, I RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE.

È COMPONENTE DEL SERVIZIO NAZIONALE INDIVIDUATA DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 225/1992, CONCORRE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN QUALITÀ DI STRUTTURA OPERATIVA NAZIONALE, CON FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI: PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO PER EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.

È SPECIFICAMENTE FORMATO E ADDESTRATO, OPERA MEDIANTE PRESTAZIONI PERSONALI, VOLONTARIE E GRATUITE, SVOLTE DA PERSONE CHE ADERISCONO A ORGANISMI LIBERAMENTE COSTITUITI SENZA FINI DI LUCRO, INCLUSI I GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.

(fonte: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp.jsessionid=CD2D6574B69F88A4133C89BD04609FA7.worker1?letter=V>)